

Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 1/2024

INDICE:

1. Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 34053
(La prova della cessione dei crediti bancari in blocco – insufficienza dell’estratto ex art. 58 TUB)
2. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14 dicembre 2023, n. 3509212
(Gli interessi moratori e il ritardo nel pagamento di prestazioni assistenziali)
3. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 23 novembre 2023, n. 32538.....32
(Contratto di factoring e disciplina antiusura)
4. Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 20 novembre 2023, n. 32113.....41
(La cessione dei crediti ed il regime delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto)

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*
Caporedattore: *Bruna Alessandra Fossati*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari&Partners Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

La pubblicazione è realizzata da Munari&Partners Studio Legale ed edita da Leonardo International Books S.r.l.

Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.

Munari&Partners

Studio Legale

Corso Monforte 16

20122 Milano

Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: studio@munaripartners.it

1. Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405

Cassazione Civile, Sezione Terza, 6 febbraio 2024, n. 3405 (ordinanza)

(La cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB)

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – avviso G.U. – estratto ex art. 58 TUB – legittimazione del cessionario e onere della prova

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Al fine di provare la cessione del credito nell'ambito di una operazione di cessione in blocco, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione, la quale presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova della cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Danilo SESTINI	- Presidente -
Dott. Chiara GRAZIOSI	- Consigliere -
Dott. Stefania TASSONE	- Consigliere relatore -
Dott. Marilena GORGONI	- Consigliere -
Dott. Carmelo Carlo ROSSELLO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31597/2021 R.G. proposto da:

G. F., B. R., elettivamente domiciliati in Roma, via A. Serpieri, n. 8, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS rappresentati e difesi dall'avvocato OMISSIS, giusta procura speciale allegata al ricorso.

-ricorrenti-

contro

ALFA SRL, con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, BETA s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Lilio, n. 95, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso.

-controricorrente-

nonché contro

BANCA S.P.A.

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2550/2021 depositata il 07/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. Società Agricola OMISSIS s.r.l., facente parte del cd. Gruppo OMISSIS di cui erano amministratori G. A., poi deceduto, e B. R., vantava due “castelletti” per anticipo garantiti da pegno rotativo su forme di Parmigiano Reggiano, costituito in favore di Cassa di Risparmio di OMISSIS s.p.a., poi divenuta BANCA s.p.a.;

successivamente la banca comunicava il recesso dai rapporti di conto corrente di affidamento, intimando alla correntista il rientro dell'esposizione debitoria.

1.1. G. F. e B. R. formulavano allora proposta transattiva con cui dichiaravano di essere disponibili a sostituire le garanzie reali immobiliari con un'ipoteca su immobili di loro proprietà, che sarebbe rimasta valida ed efficace indipendentemente dall'effettivo raggiungimento dell'accordo di sistemazione complessiva dell'esposizione debitoria della Società Agricola OMISSIS s.r.l.

2. Con procedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ. G. F. e B. R., in proprio ed in qualità di eredi di G. A., evocavano avanti al Tribunale di Parma la banca, che, secondo la loro prospettazione, aveva accettato verbalmente o con comportamento concludente la transazione, lamentandone tuttavia l'inadempimento, poiché a fronte del rilascio, da parte loro, di ipoteca volontaria, la banca non avrebbe svincolato e quindi non avrebbe restituito i beni concessi in pegno, impedendone così il commercio e causandone il deperimento. Allegavano pertanto il grave inadempimento della banca alla transazione conclusa e ne chiedevano pertanto la risoluzione; chiedevano altresì la cancellazione dell'ipoteca ed il risarcimento del danno; in via subordinata, premesso che la concessione dell'ipoteca poteva essere qualificata in termini di adempimento di una obbligazione inesistente, proponevano domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. ovvero, in ulteriore subordine, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., vantando il conseguente loro diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca ed il risarcimento del danno, stante l'impossibilità di disporre dei beni immobili ipotecati. Si costituiva resistendo GAMMA s.p.a., quale procuratore di BANCA s.p.a.

2.1 Con ordinanza del 5 novembre 2018 il Tribunale di Parma rigettava le domande proposte dai ricorrenti G. F. e B. R.

3. Avverso tale ordinanza G. F. e B. R. proponevano appello avanti alla Corte d'Appello di Bologna. Resisteva al gravame GAMMA s.p.a., quale procuratore di BANCA s.p.a.

3.1 Con sentenza n. 2550/2021 del 7 ottobre 2021 la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza impugnata.

4. Avverso tale sentenza G. F. e B. R. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso ALFA s.r.l. e per essa, quale mandataria, la BETA s.p.a.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che nella memoria illustrativa i ricorrenti: a) osservano che, sebbene non le sia stato notificato il ricorso per cassazione, non essendo stata parte del giudizio di appello, ALFA s.r.l. ha depositato controricorso e resiste in giudizio, prospettando di essere l'attuale titolare del credito di cui è causa, a seguito di cessione da parte di BANCA s.p.a., all'interno di una cessione di crediti in blocco, di cui è stato dato avviso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; b) contestano per l'effetto la legittimazione passiva di ALFA s.r.l., perché non avrebbe idoneamente provato l'avvenuta cessione del credito.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).

Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).

Nel caso di specie, la controricorrente, pur dando atto di aver stipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si limita a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non fornisce idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale.

Ne consegue la carenza di legittimazione passiva, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, di ALFA s.p.a.

2. Passando ad esaminare il merito del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Lamentano che la corte di merito avrebbe considerato questi due fatti (e cioè due lettere, rispettivamente del 27 agosto 2010 e del 9 novembre 2010, anche richiamate nel ricorso per cassazione) esclusivamente per la valutazione negativa circa la sussistenza di un accordo ovvero circa l'accettazione da parte della banca della proposta di accordo transattivo di sostituzione delle garanzie, ma non anche per le ulteriori domande proposte in via subordinata e per le questioni giuridiche rilevanti ad esse sottese. In ultima analisi i suddetti fatti non sarebbero stati esaminati con riferimento alle domande subordinate di ripetizione dell'indebito e di ingiustificato arricchimento.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1325, 1418, 1421, 1362, 2033 e 2042 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Lamentano che la corte territoriale ha ritenuto che non fosse configurabile la ripetizione dell'indebito né, in via ulteriormente subordinata e sussidiaria, l'indebito arricchimento della banca, poiché l'atto negoziale di costituzione di ipoteca volontaria non era privo di causa, essendo la stessa rappresentata dall'intento di garantire alla banca una maggiore tutela.

Deducono invece che l'atto di costituzione di ipoteca sarebbe nullo per mancanza di causa in concreto, nullità rilevabile *ex actis* ed anche in riferimento ad atti unilaterali aventi ad oggetto una prestazione di facere, e da ciò dunque discenderebbe la fondatezza delle domande di ripetizione dell'indebito e di ingiustificato arricchimento, entrambe intese quale rimedio restitutorio.

4. In disparte il non marginale rilievo per cui sostanzialmente i ricorrenti censurano la sentenza impugnata -non per aver omesso la considerazione di fatti storici, bensì- per aver omesso la pronuncia sulle domande da loro proposte in via subordinata, il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi di <<doppia conforme>> prevista dall'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste alla base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 09/08/2022, n. 24508; Cass. 5528/2014).

Così non è stato nel caso di specie, dovendosi ulteriormente rilevare, tenuto conto delle osservazioni svolte sul punto dai ricorrenti nella memoria illustrativa, che questa Corte ha altresì precisato che in tema di ricorso per cassazione, ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., 19/07/2022, n. 22601; Cass., 09/03/2022, n. 7724; Cass., 22/12/ 2016, n. 26774).

5. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, quando il ricorrente faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito di cui lamenta la mancata valutazione, ma si limiti meramente a richiamarli, omettendo, per la parte di interesse in questa sede, di riprodurli in ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza puntualmente indicare in quale sede processuale gli stessi risultino prodotti, e, ai sensi dell'art 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., se siano stati prodotti anche in sede di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile, dal momento che questa Corte non è posta nella condizione di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunciati vizi, da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (Cass., 19/09/2011, n. 19069; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

5.1. Orbene, nel caso di specie il motivo viene anzitutto fondato sul contenuto dei documenti 6 e 9, dei quali tuttavia i ricorrenti omettono di riportare il testo, omettono di indicare la localizzazione e di indicare altresì se, come e quando tale prova documentale si sia formata e sia stata invocata nel giudizio di merito.

5.2. Inoltre, i ricorrenti omettono di riprodurre il testo dell'atto pubblico di costituzione di ipoteca di cui prospettano la nullità e neppure menzionano il numero del documento né la sua localizzazione tra le produzioni del fascicolo di parte.

5.3. Infine, diversamente da quanto allegato dai ricorrenti in memoria illustrativa, tutti gli atti ed i documenti attinenti alle questioni ed alle censure di cui si compone il motivo sono indicati in maniera del tutto generica.

5.4. Da ultimo, poi, il motivo è inammissibile per assenza di effettiva correlazione con la motivazione dell'impugnata sentenza.

La corte di merito ha infatti espressamente esaminato le domande subordinate ex artt. 2033 e 2041 cod. civ., e le ha rigettate, con la seguente motivazione, scevra da vizi logicogiuridici, che si fonda sulla considerazione per cui, all'epoca dei fatti di causa, i signori G.F. e B.R. hanno infatti dichiarato espressamente di costituire ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà "ai fini di una maggior tutela delle ragioni di credito della CASSA DI RISPARMIO OMISSIS S.P.A."; in forza di tale volontaria costituzione della garanzia, dunque, non sono accoglibili, per difetto dei presupposti, né la domanda di ripetizione di indebito, né la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ.

5.5. L'ulteriore doglianza dei ricorrenti, secondo cui la costituzione dell'ipoteca volontaria sarebbe nulla per mancanza di causa, risulta per la prima volta proposta nel presente giudizio di legittimità; i ricorrenti richiamano l'ancora recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un. 22.03.2017, n. 7294), secondo cui i giudici di appello e di Cassazione hanno sempre la facoltà di procedere al rilievo officioso della nullità nel caso in cui la stessa non sia stata rilevata in precedenza, ma nel caso di specie osta a tale rilievo la già ritenuta violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: il rilievo officioso della nullità non può essere esercitato *ex actis*, non essendo questa Corte stata messa in condizione di rilevarla dagli atti e dai documenti non correttamente riportati e trascritti nel ricorso.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge peraltro che la prestazione di ipoteca volontaria, lungi dall'essere nulla nei termini prospettati dagli odierni ricorrenti (e cioè che <<la funzione individuale dell'atto unilaterale di costituzione di ipoteca e il risultato pratico al quale i datori di ipoteca inequivocabilmente tendevano era proprio la sostituzione delle garanzie di pegno già prestate dalla Società Agricola con la garanzia dell'ipoteca sui beni immobili dei sigg. G.F. e B.R. Tuttavia, la causa in concreto così individuata deve ritenersi inesistente, in quanto non è mai stato nel potere di G.F. e B.R. sostituire unilateralmente, in assenza di un contratto con la banca, le garanzie pignoratizie con l'ipoteca. In altri termini, la funzione individuale alla base dell'atto di costituzione di ipoteca era irrealizzabile e dunque quest'ultimo avrebbe dovuto essere dichiarato nullo in quanto privo di causa>>), era valida ed esistente, in quanto assistita da causa concreta, individuata, come si evince dalla parte di motivazione già più sopra riportata, nella incontestata esistenza di un debito della Società Agricola s.r.l. e nella espressa affermazione, contenuta nell'atto di costituzione di ipoteca volontaria, dello scopo di "una maggior tutela delle ragioni di credito della CASSA DI RISPARMIO S.P.A.".

E su tale passaggio motivazionale, che costituisce autonoma ratio decidendi non specificatamente ed idoneamente censurata, la decisione di cui alla sentenza impugnata si consolida.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame – su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente censuri tutte le rationes; l'omessa impugnazione di una di esse rende dunque inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass., 14/02/2012, n. 2108; Cass., 03/11/2011, n. 22753; Cass., 28/06/2023, n. 18403).

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

7. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante il rilevato difetto di legittimazione passiva della società controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei

ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione.

* * *

IL CASO

Una società agricola di capitali vantava due “castelletti” per anticipo garantiti da pegno rotativo su forme di Parmigiano Reggiano, inerenti alla sua produzione, costituito in favore della banca.

Alla comunicazione della banca di recesso dai rapporti di conto corrente di affidamento, con conseguente intimazione alla società agricola correntista di immediato rientro dell'esposizione debitoria, gli amministratori di quest'ultima formulavano una proposta transattiva. Gli amministratori dichiaravano la loro disponibilità a sostituire le garanzie reali immobiliari con un'ipoteca su immobili di loro proprietà, che sarebbe rimasta valida ed efficace indipendentemente dall'effettivo raggiungimento dell'accordo di sistemazione complessiva dell'esposizione debitoria della società agricola.

Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. gli amministratori convenivano in giudizio la banca, la quale - secondo la loro prospettazione - aveva accettato verbalmente o con comportamento concludente la transazione, lamentandone tuttavia l'inadempimento. A loro dire, infatti, a fronte del rilascio da parte degli amministratori di ipoteca volontaria, la banca non avrebbe svincolato e restituito i beni originariamente concessi in pegno, impedendone così il commercio e causandone il deperimento. A fronte del grave inadempimento della banca alla transazione conclusa, gli amministratori chiedevano la risoluzione dell'accordo medesimo, la cancellazione dell'ipoteca ed il risarcimento del danno; in via subordinata, premesso che la concessione dell'ipoteca poteva essere qualificata in termini di adempimento di una obbligazione inesistente, proponevano domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. ovvero, in ulteriore subordine, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., vantando il conseguente loro diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca ed il risarcimento del danno, stante l'impossibilità di disporre dei beni immobili ipotecati.

La banca, costituitasi a mezzo di procuratore, chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti.

Con ordinanza del 5 novembre 2018 il Tribunale rigettava le domande proposte dai ricorrenti i quali interponevano appello avanti alla Corte d'Appello di Bologna che, all'esito, rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza impugnata.

I soccombenti proponevano pertanto ricorso per cassazione, affidato a due motivi relativi al merito, giudicati entrambi dalla Corte di legittimità inammissibili.

La Corte di Cassazione ha invece posto l'attenzione sul fatto che ALFA s.r.l., cessionaria del credito di BANCA S.p.A., alla quale non era stato notificato il ricorso per cassazione, non essendo stata parte del giudizio di appello, aveva depositato controricorso e resistito in giudizio, prospettando di essere l'attuale titolare del credito di cui è causa, all'interno di una cessione di crediti in blocco, di cui è stato dato avviso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le altre parti nei loro scritti hanno contestato la legittimazione passiva di ALFA s.r.l., perché non avrebbe idoneamente provato l'avvenuta cessione del credito.

Sul punto la Corte ha ribadito che la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.

ALFA s.r.l., pur avendo dato atto di aver stipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non ha fornito prova della sua legittimazione sostanziale.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.

In tema di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il giudice, infatti, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione della cessione può rivestire, un valore indiziario, specialmente quando essa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente¹. La produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è, infatti, sufficiente, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione².

Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese³.

¹ Cfr. Cass., 22.06.2023, n. 17944; Cass., 13.06.2019, n. 15884; Cass., 16.04.2021, n. 10200; Cass., 05.11.2020, n. 24798; Cass., 02.03.2016, n. 4116.

² Cfr. Cass., 20.07.2023, n. 21821.

³ Cfr. Cass., 20.07.2023, n. 21821. Nella fattispecie il giudice di primo grado aveva ritenuto comprovata la titolarità del credito da parte della cessionaria sulla base di una dichiarazione *ad hoc*, con cui si dava atto del fatto che, tra i crediti ceduti nell'operazione di cessione in blocco, rientrasse anche il credito oggetto di causa. Siffatta dichiarazione, a giudizio della reclamante, era inidonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, oltre che sfornita di qualsiasi valore probatorio, non potendosi qualificare né come confessione stragiudiziale (in quanto proveniente da un soggetto terzo), né, tantomeno, come documento, essendo stato predisposto *ad hoc* in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento di sospensione emesso all'esito della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. La Corte d'Appello, pronunciandosi sul reclamo, dopo aver affermato che, in linea di principio, «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto»; la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore; in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 TUB, «la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ...».

La cessione di crediti in blocco, infatti, di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione. La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.

In particolare, in caso di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. La contestazione comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, a tale prova. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha, pertanto, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, e ciò a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito.

La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto⁴.

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in

⁴ Cfr. Cass. n. 31188/2017, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che "la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente ... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, ...", ha ritenuto che "non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione". Vedasi anche, Cass. n. 4277/2023, ove ha trovato conferma una sentenza con la quale il giudice di merito aveva "ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ... in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» ..., la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precepto".

considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Pertanto, e per concludere, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:

- la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;

- quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo⁵.

Avv. Alessandra Fossati

Fossati@munaripartners.it

⁵ Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944.

2. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14 dicembre 2023, n. 35092

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14 dicembre 2023, n. 35092 (sentenza)

(Gli interessi moratori e il ritardo nel pagamento di prestazioni assistenziali alle strutture private accreditate)

Interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 - Profilo soggettivo e oggettivo delle strutture private accreditate eroganti un pubblico servizio - Qualificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e le strutture private accreditate eroganti un pubblico servizio - Estensione analogica della natura del rapporto tra farmacie e SSN (Esclusione) - Applicabilità della disciplina del D.Lgs. 231 del 2002

Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo

Dott. FERRO Massimo

Dott. MANZON Enrico

Dott. GIUSTI Alberto

Dott. RUBINO Lina

Dott. TERRUSI Francesco

Dott. CIRILLO Francesco Maria

Dott. TEDESCO Giuseppe

Dott. ROSSETTI Marco

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12231-2020 proposto da:

(Omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis);

- ricorrente -

contro

ASL (Omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis);

- controricorrente -

nonché contro

(Omissis) BANCA S.P.A. (già (Omissis) LEASING E FACTORING S.P.A.);

- intimata -

avverso la sentenza n. (Omissis) della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere (Omissis); udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale (Omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza del 14.10.2011, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta dal (Omissis) s.r.l. e dalla (Omissis) s.p.a. Leasing e Factoring nei confronti della Azienda Sanitaria Locale (Omissis) e della Regione Campania, avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma di Euro 1.532.595,53 oltre ulteriori interessi moratori dal 2007- calcolati a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002- per il ritardo nel pagamento di prestazioni di assistenza riabilitativa erogate dal Centro in favore degli assistiti del SSN, dichiarando legittimata passiva la sola ASL (Omissis).

Pur accertando che la società attrice aveva effettivamente erogato prestazioni di assistenza riabilitativa agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale della Campania negli anni dal 2004 al 2006 e che la remunerazione delle prestazioni era avvenuta con ritardo, riteneva inapplicabile al rapporto la disciplina degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 ritenendo riconducibili le prestazioni erogate all'interno del paradigma della concessione di pubblico servizio piuttosto che a quello della transazione commerciale tra l'ente pubblico e il privato.

2. - Avverso tale sentenza propose appello il (Omissis) s.r.l..

Con sentenza n. 4557/2019, depositata il 19.9.19, la Corte d'appello di Napoli respinse l'impugnazione, osservando che il rapporto tra le parti, avente ad oggetto la erogazione di prestazioni fisioterapiche in favore dei pazienti del Servizio sanitario nazionale da parte di un centro accreditato con il SSN stesso, non era inquadrabile nel paradigma della transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1 lettera a) e quindi che non erano dovuti gli interessi legali di mora come previsti dal predetto decreto, in applicazione dei principi di diritto già affermati da questa Corte di legittimità con gli arresti n. 5042 del 2017 e n. 9991 del 2019, secondo i quali *“Il tasso di interesse di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 non è applicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo”*.

La Corte d'appello ritenne detto principio, affermato da questa Corte, nelle due sentenze indicate nel rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacista, pacificamente applicabile al caso di specie, reputando che anche il Centro diagnostico fisioterapico agisca come un segmento del Servizio sanitario nazionale e non quale imprenditore che effettua una transazione commerciale.

3. - La società (Omissis) a r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con memoria, cui l'ASL (Omissis) resiste con controricorso illustrato anch'esso da memoria.

La (Omissis) Banca s.p.a., già (Omissis)- LEASING E FACTORING- s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1,2,3,4 e della l. n. 833 del 1978, 5 la violazione dei contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 *quinquies* nonché l'erronea applicazione al caso di specie del principio nomofilattico espresso dalla Cassazione con le sentenze n. 5042 del 2017 e 9991 del 2019 e l'omessa osservanza del principio espresso dalle sentenze n. 14349 del 2016, 20391 del 2016, 17341 del 2017 e 17665 del 2019, per aver la Corte d'appello erroneamente esteso alla fattispecie in esame, relativa ai rapporti intercorrenti tra i centri privati accreditati con il Servizio sanitario regionale per l'assistenza e la riabilitazione e le Asl, l'applicabilità della disciplina normativa e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla diversa fattispecie relativa ai rapporti intercorrenti tra le farmacie e le Asl.

In particolare, la ricorrente assume che erroneamente la Corte d'appello ha escluso la configurabilità tra le parti di un rapporto commerciale sussumibile nella nozione di "*transazione commerciale*" ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, con conseguente erronea esclusione della applicabilità del tasso degli interessi moratori calcolati a norma del medesimo decreto, pur sussistendone i presupposti (l'autorizzazione dell'ente pubblico, l'accreditamento e l'accordo negoziale), come documentato.

5. - Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002 e la violazione dell'art. 12 preleggi per errata applicazione al caso di specie del principio dell'analogia nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., per insufficiente, omessa e carente motivazione.

Denuncia, inoltre, l'omessa illustrazione da parte della corte territoriale dell'*iter* argomentativo seguito per giungere alla decisione assunta. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia omissis di illustrare gli elementi diretti a raffrontare adeguatamente le peculiari caratteristiche dell'attività del farmacista, che agisce come uno dei segmenti del Servizio sanitario nazionale all'interno di un tessuto normativo che, non contemplando la conclusione di alcun accordo negoziale, è disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore, con quelle proprie dell'attività della struttura privata accreditata, la quale opera in dipendenza del contratto stipulato, all'interno di un sistema regolamentato da uno specifico accordo negoziale che, a fronte di ogni prestazione, prevede la corresponsione di un prezzo, con conseguente erronea applicazione della analogia.

La ricorrente chiede altresì che, cassata la sentenza impugnata, la causa venga decisa nel merito, con condanna della Asl (Omissis) al pagamento della somma richiesta.

6. - La Prima Sezione civile, cui il ricorso era stato assegnato per competenza tabellare, ha rimesso con ordinanza in data 9.2.2023 la causa al Primo Presidente, affinché ne valutasse l'assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., segnalando che l'oggetto della controversia riguarda l'applicabilità degli interessi moratori, come disciplinati dal D.Lgs. n. 231 del 2002, al rapporto tra la società ricorrente e l'ASL (Omissis), avente ad oggetto la fornitura di servizi riabilitativi e di prestazioni mediche svolti in regime di accreditamento.

L'ordinanza interlocutoria richiama la giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo la quale, nel caso di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private pre accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, sorge qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella nozione di "*transazione commerciale*" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass., n. 17665/19; Cass. n. 7019/20).

Rileva che, nel caso concreto, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel respingere l'appello, avrebbe applicato erroneamente i principi che la Cassazione ha limitato alla fornitura di medicinali indicati nell'allegato A (i "salva-vita"), omettendo di esaminare i documenti prodotti e di valutare la configurabilità di un rapporto di fornitura ai fini della liquidabilità degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

La Prima Sezione segnala altresì, nell'ordinanza interlocutoria, che la questione oggetto del ricorso è stata recentemente rivisitata dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 26496/2020, che ha affermato che il tasso di interesse di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 nel testo anteriore alla novellazione, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che - limitatamente a tale dispensazione - il farmacista è componente del Servizio Sanitario Nazionale e non è qualificabile come "*imprenditore*", ovvero "*soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione*", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.

Segnala al contempo che tale sentenza si riferisce ad una fattispecie particolare, ed in special modo alle farmacie, istituzioni distinte dalle strutture private sanitarie - come quella oggetto del presente giudizio - accomunate a queste ultime dal regime concessorio dell'accreditamento nei rapporti con il S.S.N.

Osserva l'ordinanza interlocutoria che dalla richiamata sentenza a Sezioni unite n. 26496 del 2020 non si evince con chiarezza se le strutture private sanitarie che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario nazionale siano pienamente equiparabili alle farmacie, ed - al pari di queste - sottratte all'applicazione degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 - o se invece esse siano assimilabili ad imprese commerciali nell'attività di erogare forniture di servizi medici.

Da ciò, la ravvisata necessità di rimettere di nuovo la questione alle Sezioni Unite al fine di dirimere i dubbi interpretativi su esposti.

7. - Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite civili.

8. - Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei due motivi di ricorso sotto il profilo della prospettata violazione di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La questione, sottoposta all'attenzione della Corte, è se le strutture private che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario nazionale siano considerabili imprenditori, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 se le prestazioni di servizi da esse erogate, in conformità alla convenzione con il SSN, in favore dei pazienti dietro corrispettivo, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 e se pertanto, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la stessa sia tenuta a corrispondere alla struttura privata gli interessi legali di mora nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 (nel testo anteriore alla novellazione di cui al D.Lgs. n. 192 nel 2012, *pro tempore* applicabile), o se piuttosto la posizione di tali strutture non debba essere assimilata a quella delle farmacie, alle quali, sulla base del principio di diritto espresso nella pronuncia a Sezioni Unite n. 26496 del 2020, nell'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel corrispondere la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, gli interessi per il ritardo nei pagamenti non sono dovuti in tale misura, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del Servizio Sanitario Nazionale e non è qualificabile come "*imprenditore*", ovvero "*soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione*", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.

2. - Il ricorso è fondato e va accolto, per le considerazioni che seguono.

3. - Preliminarmente, appare opportuno ricostruire brevemente i dati normativi di riferimento, che sono costituiti, da un lato, dal D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla "*lotta contro i ritardi di*

pagamento nelle transazioni commerciali", adottata dagli organi comunitari ai sensi dell'art. 95 TCE (art. 114 TFUE) in vista dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno (art. 14 TCE (art. 26 TFUE)) e del riavvicinamento delle legislazioni nazionali, dall'altro, dalla normativa interna di rilievo in tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SNN).

3.1.- Con la direttiva citata, recepita pienamente nel D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore Europeo ha inteso introdurre strumenti di contrasto della prassi, diffusa in tutti gli Stati membri, in forza della quale i pagamenti per le prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle imprese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo, agevolato dal carattere normalmente dispositivo delle norme nazionali sui termini per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, dalle conseguenze non particolarmente gravi del mancato rispetto di detti termini, nonché dalla misura relativamente modesta del tasso legale degli interessi moratori.

Si è ritenuto di fronteggiare il fenomeno - considerato foriero del rischio, oltre che di rallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regime della concorrenza, e causa della fuoriuscita dal mercato degli operatori commerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa, - attraverso l'introduzione di una serie di misure palesemente ispirate al "*favor creditoris*", quali la previsione di un tasso di interessi moratori elevato e di un meccanismo di automatica applicazione degli stessi interessi in caso di ritardo, l'assoggettamento degli accordi derogatori della disciplina comunitaria del termine e del tasso di interesse ad un controllo, di tipo contenutistico, della grave iniquità della pattuizione, l'imposizione ai legislatori nazionali dell'obbligo di riconoscere la validità delle clausole di riserva di proprietà, nonché l'obbligo di assicurare che un titolo esecutivo possa essere ottenuto dal titolare di una pretesa non contestata entro novanta giorni dalla data della proposizione della relativa domanda alle competenti autorità giudiziarie.

3.2. - In conformità agli obiettivi della direttiva, il decreto legislativo utilizza lo strumento degli interessi, conformati alle sue regole "*centrali*" attinenti al tasso e alla decorrenza (artt. 4 e 5), per disincentivare la mora nel pagamento di quelle che qualifica come "*transazioni commerciali*", inquadrando nel sistema il suo nucleo relativo appunto agli interessi mediante norme definitorie, e poi disciplinando nel dettaglio alcuni casi specifici, qui non pertinenti, per concludere infine con la norma transitoria che individua il *discrimen* temporale applicativo.

Il medesimo decreto, al comma 1 dell'art. 1 (rubricato come "*Ambito di applicazione*") stabilisce che "*le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale*"; all'art. 2 ("*Definizioni*"), al comma 1, alla lettera a) definisce transazioni commerciali "*i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*": una nozione ampia e volutamente priva di un riferimento specifico ad una o più tipologie contrattuali del diritto interno.

Alla lettera b) definisce Pubblica Amministrazione "*le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici*", e, infine, alla lettera c), definisce imprenditore "*ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione*".

All'art. 4, poi, individua il *dies a quo* degli interessi, all'art. 5 ne determina il saggio, e all'art. 11, al comma 1, stabilisce: “*Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002*” (qui non rileva il contenuto dei successivi due commi).

Tale disciplina, anche nell'interpretazione della dottrina, non introduce una nuova disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie, ma piuttosto detta un regime di carattere speciale, non estensibile oltre l'ambito oggettivo e soggettivo delineato dal legislatore.

3.3. Poiché le norme citate costituiscono il recepimento di una direttiva comunitaria, il criterio interpretativo da utilizzare deve essere un criterio interpretativo tendenzialmente uniforme, e volto a conformarsi agli obiettivi che la normativa comunitaria si proponeva di realizzare, esplicitati nei numerosi “*Considerando*” della direttiva (espressamente richiamati da Cass. S.U. n. 26496 del 2020) e ripresi da numerose pronunce della Corte di giustizia sul tema.

3.4. Quanto all'ambito oggettivo, il rapporto tra le parti deve trarre origine da una “*transazione commerciale*”, che il D.Lgs. n. stesso definisce all'art. 2, comma 1 lett. A) con nozione ampia, tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro.

3.5. - Quanto al profilo soggettivo, la norma si riferisce a tutte le transazioni commerciali, nell'accezione indicata, intercorrenti tra imprese (ed anche in questo caso, al termine impresa viene attribuito un significato lato e volutamente atecnico, tanto che essa è predicabile anche al libero professionista: l'art. 2, comma 1 lett. C), nel dare le definizioni, prevede infatti che si intende per “*imprenditore*”, ai fini del decreto, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione (lo stesso art. 57 TFUE (ex art. 50 TCE), nell'individuare le prestazioni considerate come servizi, vi inserisce al punto d), anche le attività delle libere professioni.), o tra un'impresa, nell'ampia accezione sopra indicata, e una pubblica amministrazione.

4. - Riguardo all'inquadramento dei rapporti tra la struttura privata accreditata e il Servizio sanitario nazionale, l'attuale organizzazione del SSN, già vigente nel periodo di riferimento oggetto di considerazione nella controversia in esame (nella quale costituiscono fonti normative di rilievo la L. n. 421 del 1992, il D.Lgs. n. 502 del 1992, integrato da successive circolari ministeriali e modificato dal D.P.R. n. 37 del 1997, il D.Lgs. n. 229 del 1999), pur nella varietà delle configurazioni regionali, ruota attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo. Ovvero, la struttura privata, per erogare prestazioni agli utenti del SSN con corrispettivo a carico della amministrazione pubblica deve essere dotata di:

1) autorizzazione alla costruzione di nuove strutture sanitarie e/o all'esercizio di attività sanitarie, rilasciata dal Comune in base al rispetto di requisiti minimi per la tutela della sicurezza del paziente e degli operatori;

2) accreditamento istituzionale (distinto dalla certificazione professionale di eccellenza), che è un provvedimento amministrativo che abilita la struttura ad inserirsi nel SSN e pertanto è riconducibile (conformemente alla lettura giurisprudenziale del complessivo sistema) al *genus* della concessione di pubblico servizio (v. Cass. S.U. n. 31029 del 2002; Cass. S.U. n. 1602 del 2022) e può essere riconosciuto dalla Regione alle strutture autorizzate che ne abbiano fatto richiesta in base al duplice criterio della loro rispondenza ai requisiti di “*funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale*” (D.Lgs. n. 229-L999, art. 8-*quater*) e di qualità strutturale, tecnica, organizzativa e professionale,

definiti secondo criteri “*ulteriori e diversi*” (come si esprimeva il Piano sanitario nazionale 1998-2000) rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione;

3) accordi contrattuali, a livello regionale e locale fra le organizzazioni di committenza e di produzione dei servizi, pubbliche o private accreditate, finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni ed a fissare l'ammontare complessivo della remunerazione.

4.1. Come già ricostruito dalla giurisprudenza, civilistica e amministrativa, l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al *genus* delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2010 n. 2828; Cons. di Stato sez. III, 14 settembre 2015, n. 4271; Cons. di Stato II, 4 gennaio 2021, n. 82).

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pronunciandosi come giudice della giurisdizione, hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra AUSL e le strutture sanitarie devono essere qualificati in termini di concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale, di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 44 sia nel vigente regime dell'accreditamento, nel quale il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali: v. Cass. S.U. n. 30963 del 2022, Cass. n. 1602 del 2022, Cass. n. 23744 del 2020, Cass. n. 31029 del 2019, nonché Cass. S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291).

4.2. Nell'ambito del rapporto di accreditamento, riconducibile come detto allo schema della concessione di pubblico servizio, accreditante e accreditato non si trovano su un piano di parità: il primo agisce *jure imperii* nei confronti dell'altro e permane, in capo all'accreditante, una posizione di potere, funzionalizzata alla verifica del corretto espletamento del servizio, che si esercita mediante la vigilanza sull'accreditato, dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

4.3. Come puntualizzato in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, nel sistema dell'accreditamento, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate si articolano in una prima fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione; in una seconda fase contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione ed alle A.U.S.L., in assenza della quale le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 *quater*, comma 2). In particolare, la seconda di dette fasi - la terza A, ovvero la fase dell'accordo- trova la sua fonte normativa nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 *quinquies* che pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario (Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5427). Il contratto costituisce dunque il perimetro delle prestazioni erogabili, nel senso che non sono rimborsabili le prestazioni fornite agli utenti fornite ma che non rientrano né nella tipologia riconosciuta né nel *quantum* finanziario stabilito (Consiglio di Stato, III, 12 luglio 2021 n. 5245).

Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il privato erogatore dei servizi non si arresta quindi al livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall'esercizio dello *jus imperii* si passa all'esercizio dello *jus privatorum*, con la stipula di un apposito negozio con il soggetto cui è stata conferita la concessione per regolamentare, su un piano ora tendenzialmente paritario, la gestione della concessione stessa.

La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda quindi alla stipulazione tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato

assume a favore degli utenti del Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli.

Il contratto ha per oggetto l'attività che in concreto quella struttura privata svolgerà per il Servizio sanitario, a beneficio dei fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente (sull'inquadramento del rapporto di accreditamento nell'ambito delle concessioni e sulla necessità della conclusione del contratto v. anche Cass. n. 17711 del 2014, Cass. n. 23657 del 2015, Cass. n. 17591 del 2018, Cass. n. 17665 del 2019, nonché sulla necessità della forma scritta di esso v. Cass. n. 20931 del 2016; v. anche, per la imprescindibilità della fase contrattuale, Cons. Stato, n. 3675 del 2021).

L'accREDITAMENTO non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive.

4.4. - Tale necessaria scansione nelle due fasi, provvedimentale (preceduta a sua volta dal rilascio della autorizzazione) e negoziale, e la necessità della fase contrattuale emergono chiaramente anche dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in cui si individua il contratto come la fonte dei diritti e degli obblighi delle parti (ivi incluso l'obbligo per le strutture private accreditate di accettare la regressione tariffaria, ed è richiamata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2022).

4.5. - Una completa ricostruzione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza amministrativa è contenuta nella recente sentenza del Consiglio di Stato, III, n. 2064 del 2023, che effettua una ricognizione dei presupposti individuati dalla giurisprudenza amministrativa per l'erogazione da parte di privati di prestazioni sanitarie remunerate dal servizio pubblico, distinguendo la fase dell'accREDITAMENTO da quella degli accordi contrattuali, dai quali soltanto discende l'abilitazione in concreto a eseguire attività per conto del Servizio sanitario nazionale: segnala che l'accREDITAMENTO, per la cui concessione l'amministrazione gode di un largo margine di discrezionalità in considerazione della valutazione della rispondenza e adeguatezza agli obiettivi della programmazione (Corte costituzionale 9 maggio 2022, n. 113), è un provvedimento di carattere non già autorizzativo, bensì abilitativo-concessorio (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 febbraio 2018, n. 1206), che si colloca a metà strada tra la concessione di servizio pubblico e l'abilitazione tecnica idoneativa (*ex multis*, Consiglio di Stato, sezione III, sentenze 18 ottobre 2021, n. 6954, 30 aprile 2020, n. 2773, e 3 febbraio 2020, n. 824). Indica l'accREDITAMENTO istituzionale come presupposto per la valida stipulazione degli accordi contrattuali ex D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-*quinquies*, comma 2-*quinquies*, che possono essere stipulati soltanto con i soggetti in possesso di tale requisito.

Quanto al rapporto tra accREDITAMENTO e accordi contrattuali, la sentenza citata ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che *"- le prestazioni che il SSN eroga a carico dei contribuenti - ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, comma 3, - sono quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, sono uguali per tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale e devono essere compatibili con le risorse finanziarie disponibili;*

*(...) - il SSN garantisce l'erogazione delle prestazioni dei LEA attraverso le sue strutture pubbliche. L'unico modo previsto dalla legge con cui un'impresa commerciale può essere ammessa ad erogare prestazioni sanitarie per conto ed a spese del SSN è il sistema dell'accREDITAMENTO istituzionale previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 art. 8-quater; - l'accREDITAMENTO istituzionale, quindi, è condizione essenziale per l'ammissione al ristoro delle prestazioni garantire dal SSN, ma non è condizione sufficiente, essendo necessaria la stipula di accordi contrattuali ex D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-*quinquies* tra l'erogatore privato e l'ASL nel cui territorio si trova la struttura;*

detti accordi sono preordinati alla fissazione delle condizioni contrattuali, tra cui il tetto massimo di spesa, determinate dalla necessità del rispetto dei limiti finanziari disponibili;

l'art. 8-quinquies, dunque, pone pertanto il rapporto di accreditamento su una base negoziale per la quale, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del SSN, e, per converso, l'Amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione, dovendosi escludere che l'Amministrazione possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse disponibili;

In conclusione, in assenza di un accordo contrattuale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del SSN (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 162/08; Cons. Stato, Sez. III, 17 ottobre 2011, n. 5550; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Prima, 31/3/2021, n. 9003, nonché Cass. Civ., Sez. I, 11/9/2020, n. 18900, la quale richiama copiosa giurisprudenza amministrativa tra cui Cons. Stato, Sez. III, 8/1/2019, n. 184)" (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 agosto 2022, n. 7460).

5. Passando all'esame del panorama giurisprudenziale della Corte, da esso emerge un quadro convergente verso una univoca soluzione al problema di carattere generale, se i rapporti tra le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e il Servizio Sanitario Nazionale siano riconducibili alla nozione di transazione commerciale dettata dall'art. 1 e definita dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 e a quali condizioni e, di conseguenza, se, in caso di ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, siano dovuti gli interessi di cui all'art. 5 del predetto decreto, questione alla quale va data, in linea generale, risposta affermativa, sulla base del quadro normativo, dando continuità all'orientamento emergente all'interno della Corte.

5.1. Questa Corte già da alcuni anni si è orientata a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell'ambito della nozione di "transazione commerciale" di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo D.Lgs. n. 231 del 2002 (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016, Cass. n. 17665 del 2019, Cass. n. 7019 del 2020).

5.2. Le sentenze citate hanno precisato la necessità del rispetto del requisito di forma scritta a pena di nullità del contratto, e la scansione cronologica: il contratto con il quale l'Ente pubblico abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata accreditata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale, in conformità alla norma transitoria contenuta nell'art. 11 del decreto, deve essere stato concluso in data successiva all'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del decreto.

5.3. Questa affermazione si è consolidata nelle successive pronunce di legittimità. Anche dopo la pronuncia a Sezioni Unite n. 26496 del 2020, infatti, Cass. n. 4698 del 2022, Cass. n. 12868 del 2022 e Cass. n. 10154 del 2023 hanno retto inteso che, rispetto alla questione in esame, la sentenza a Sezioni Unite intendesse ribadire la ricostruzione e le soluzioni già in precedenza adottate, che si intendono qui confermare.

6. L'espressione di posizioni non del tutto sintoniche rispetto a questi principi era stata espressa, prima della sentenza a Sezioni unite n. 26496 del 2020, solo riguardo allo specifico - e distinto - settore delle farmacie.

6.1. Alcune sentenze (v. in particolare Cass. n. 5042 del 2017, Cass. n. 5796 del 2017, Cass. n. 9991 del 2019) avevano posto in rilievo che la fonte del rapporto, tra le farmacie e il SSN, fosse da rinvenire non in un contratto, ma in una fonte normativa secondaria, un regolamento, essendo stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private con decreto del Presidente della Repubblica.

6.2. Dalla diversità quanto alla fonte del rapporto, Cass. n. 5042 del 2017 e Cass. n. 5796 del 2017, non massimata, deducevano che il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale e la farmacia

in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2), e come tale il rapporto rimane sottratto alla autonomia privata nell'intendimento del legislatore in forza della natura del fenomeno, che è l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto dell'Azienda Unità sanitaria locale.

Le sentenze citate concludevano nel senso dell'inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002 alle farmacie, stante l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia al D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2, ed al relativo regolamento.

Le stesse sentenze ponevano in rilievo, peraltro, la differenza tra l'ipotesi delle attività svolta dalle farmacie di erogazione di assistenza farmaceutica e le fattispecie considerate da Cass. 14 luglio 2016, n. 14349 e Cass. 11 ottobre 2016, n. 20391, nelle quali è stata ritenuta in astratto applicabile, salvo le circostanze del caso, al rapporto fra la struttura sanitaria accreditata nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed il soggetto pubblico la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, rilevando che in quei casi la fonte del rapporto era l'accordo contrattuale, e dunque che fosse configurabile la transazione commerciale.

6.3. La successiva sentenza n. 9991 del 2019, sempre relativa alle farmacie, evidenziava piuttosto l'eterogeneità del profilo soggettivo, ritenendo che le farmacie, per l'attività di erogazione di assistenza farmaceutica in favore degli assistiti del SSN, non potessero rientrare nella nozione pur lata di imprenditore presa in considerazione dal D.Lgs. n. 231 del 2002 perché erano piuttosto da considerare un segmento del Servizio sanitario nazionale, per la prevalenza della funzione pubblicistica svolta.

6.4. Quest'ultimo profilo è particolarmente valorizzato dalla successiva pronuncia a Sezioni unite, n. 26496 del 2020, che, previa un'accurata disamina della giurisprudenza precedente, nell'affermare la peculiarità funzionale delle farmacie, che le inserisce come segmento di diretta articolazione del Servizio sanitario nazionale, e giustifica la sottrazione dell'attività di erogazione dei farmaci svolta alla nozione di transazione commerciale, ha a sua volta circoscritto questa peculiarità, che ne fa prevalere il profilo pubblicistico su quello imprenditoriale, all'attività salvavita svolta dalle farmacie, e cioè alla sola somministrazione dei farmaci essenziali, di fascia A, per i quali l'assistito è dispensato dal versamento del corrispettivo, essendo titolare del diritto a riceverli quale concretizzazione del fondamentale diritto alla salute ed il soggetto che eroga i farmaci si inserisce in toto nell'espletamento del Servizio sanitario nazionale e si colloca in rapporto stretto e diretto con il pubblico interesse sotteso a tale servizio, spogliando, in parte, l'attività del farmacista dalla sua natura imprenditoriale.

La predetta sentenza segnala che l'inserimento *in parte qua* della farmacia nel servizio sanitario nazionale quale suo segmento non trova ostacolo nei principi Eurounitari, in quanto la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sempre lasciato uno spazio alla discrezionalità degli Stati membri in tema di farmacie sia per l'esigenza di tutela della salute pubblica sia per i peculiari effetti, con ricadute sulla salute pubblica, del tipo di merce rappresentato dal farmaco, così da non ravvisare in genere violazione delle norme TFUE di riferimento da parte della disciplina interna dei singoli stati.

La stessa pronuncia afferma poi che proprio dalla ricostruzione del rapporto tra strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e SSN si possa inferire alcune chiare differenze rispetto ai crediti nascenti dalla erogazione dei farmaci, che giustificano trattamenti differenziati, come è espressamente affermato anche in un breve quanto incisivo passaggio della decisione, là dove si dice che “*Nessun sostegno ad una qualche apertura*” - in favore del riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 per i crediti derivanti dalle erogazioni dei farmaci) - “appare poi rinvenibile

nell'applicazione - pur chiamata a raffronto, come si è visto, anche dalla ordinanza interlocutoria - del D.Lgs. n. 231 del 2002 ai crediti delle strutture private accreditate, riconosciuta ormai in modo stabile e, d'altronde del tutto condivisibile per quanto rilevato nel pertinente orientamento di questa Suprema Corte.

Non sembra quindi che nel panorama giurisprudenziale di legittimità esista alcun contrasto sulla riconducibilità dell'attività svolta dalle strutture sanitarie accreditate in favore degli utenti del SSN alla nozione di transazione commerciale, né alla loro qualificabilità soggettiva in termini di imprenditore, e quindi all'assoggettamento del rapporto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

7. Così ricostruiti il quadro normativo ed il quadro giurisprudenziale interno, non può omettersi - per completezza e per trarne elementi di conforto sulla correttezza della decisione - un richiamo alle più rilevanti pronunce della Corte di giustizia sul tema, prima di tirare le fila del ragionamento, la cui conclusione scaturisce univoca dal complesso degli elementi considerati ed esce rafforzata dal confronto con la giurisprudenza Europea.

La Corte di giustizia ha avuto più occasioni di occuparsi delle trasposizioni nelle normative nazionali delle due direttive finora dedicate a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali (oltre alla direttiva n. Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, trasposta nel D.Lgs. n. 231 del 2002 oggetto di applicazione nella controversia in esame, la direttiva 2011/07/UE, recepita con il D.Lgs. n. 192 del 2012. La materia peraltro è costantemente all'attenzione degli organismi Europei, tanto che è appena stata depositata una proposta di regolamento sul tema della lotta al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, COM (2023) 533).

7.1. Con la sentenza 1 dicembre 2022, in causa C-419 /2021, su rinvio pregiudiziale della Polonia, si è detto che la nozione di transazione commerciale non coincide con quella di contratto, ma allo scopo di ampliare la tutela dettata dalla direttiva, nel senso che è stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennizzo forfettario previsto per il recupero crediti in relazione ad ogni singolo ritardo nel pagamento, in un caso di contratto a consegne ripartite.

7.2. Con la sentenza 18 novembre 2020, in causa C-299/19, su rinvio pregiudiziale dell'Italia, la Corte di giustizia ha ricondotto anche gli appalti pubblici nell'ambito delle transazioni commerciali, osservando che ritenere esclusa una parte così rilevante delle transazioni commerciali dall'ambito di applicazione della direttiva renderebbe gravemente frustrata la funzione dissuasiva dei ritardi: in particolare, si osserva che contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva 2000/35, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche.

7.3.- Infine, ma non per ultima, va richiamata, sebbene in estrema sintesi, la sentenza n. 28 gennaio 2020, resa in causa C-122 2018, Grande Chambre, contro l'Italia, con la quale l'Italia, all'esito di una procedura di infrazione che si è articolata in una complessa istruttoria in cui il Governo italiano ha strenuamente difeso i miglioramenti posti in essere per ridurre i ritardi nei pagamenti specie nei settori più critici, tra i quali spiccava in particolare quello sanitario, è stata condannata, proprio per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e in particolare per i ritardi nel settore sanitario, in cui il tempo medio nel periodo in considerazione era stato di 67 giorni, quindi oltre i sessanta giorni consentiti.

Nel procedimento conclusosi con la predetta sentenza, la Commissione Europea chiedeva alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), e, in particolare, a quelli di cui all'art. 4 di tale direttiva.

La sentenza osserva, al punto 12, che *“i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua”*.

Al punto 25 la sentenza aggiunge: *“per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale Europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie (...). Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento”*.

Prosegue poi, al punto 46, osservando che da una lettura congiunta dei considerando 3, 9 e 23 della direttiva 2011/7 risulta che le pubbliche amministrazioni, alle quali fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese, godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese, possono ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a queste ultime e, per raggiungere i loro obiettivi, dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Orbene, per quanto riguarda dette imprese, i ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni determinano costi ingiustificati per queste ultime, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria. Tali ritardi di pagamento compromettono anche la loro competitività e redditività quando tali imprese debbano ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di detti ritardi nei pagamenti.

Tali considerazioni, relative all'elevato volume di transazioni commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debtrici di imprese, nonché ai costi e alle difficoltà generate per queste ultime da ritardi di pagamento da parte di tali amministrazioni, evidenziano che il legislatore dell'Unione ha inteso imporre agli Stati membri obblighi rafforzati per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e implicano che l'art. 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 sia interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di assicurare che dette amministrazioni effettuino, nel rispetto dei termini previsti da tali disposizioni, i pagamenti a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali con le imprese.

Da quanto detto la sentenza conclude nel senso che non può essere condivisa l'interpretazione della Repubblica italiana secondo la quale l'art. 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri unicamente l'obbligo di garantire che i termini legali e contrattuali di pagamento applicabili alle transazioni commerciali che coinvolgono pubbliche amministrazioni siano conformi a tali disposizioni e di prevedere, in caso di mancato rispetto di tali termini, il diritto, per un creditore che ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, alla corresponsione di interessi, ma non l'obbligo di assicurare il rispetto effettivo di tali termini da parte delle suddette pubbliche amministrazioni. Sulla base di queste ed altre considerazioni, la Repubblica Italiana, con la predetta sentenza, è stata ritenuta

responsabile di mancato rispetto degli obblighi comunitari, non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'art. 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.

La linea che emerge dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia è dunque quella della sollecitazione delle amministrazioni pubbliche al rispetto della regolarità dei pagamenti, con particolare attenzione alla materia sanitaria, per l'importanza del *budget* collegato e per il numero di imprese coinvolte. Un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sé un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi, mentre la sottrazione dello Stato debitore alla sua responsabilità per la mancanza di un tempestivo adempimento delle transazioni commerciali lo esporrebbe al palpabile rischio di esporsi nuovamente ad una procedura di infrazione.

8. Tutte le considerazioni che precedono conducono univocamente a ricondurre il rapporto tra la struttura privata accreditata (svolgente in questo caso attività di riabilitazione fisioterapica) che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l'ente pubblico che, all'interno della Regione, è obbligato a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell'ambito della nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilità della particolare disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

Non vi sono elementi per assimilare, come sostiene la ASL controricorrente, le società private che svolgono in favore degli assistiti del SSN prestazione di servizi alle farmacie (là dove dispensano farmaci salvavita: è questa la circoscritta affermazione contenuta in Cass. S.U. n. 26496 del 2020) e di considerarle pertanto, sotto il profilo soggettivo, un segmento del Servizio Sanitario nazionale, né per ritenere che debbano anch'esse essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati (e con altri profili derogatori alla disciplina generale, anch'essi ispirati al *favor creditoris* che sono fuori dall'oggetto della presente analisi, quali la mora ex re e il luogo di adempimento dell'obbligazione) il ritardo nel pagamento.

8.1. - Sia la fonte dell'attività svolta sia le caratteristiche di tale attività (come sottolineato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni) rendono le prestazioni di servizio ai fruitori del SSN erogate dalle strutture private accreditate pienamente riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, in quanto transazioni commerciali svolte da un imprenditore con la pubblica amministrazione.

8.2. Quanto alla fonte dell'attività svolta essa è, sulla base della ricostruzione che precede, duplice, provvedimentale e contrattuale. Mediante l'accreditamento le strutture autorizzate acquisiscono lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni e servizi sanitari per conto del SSN, ma poi l'abilitazione a fornire, in concreto, prestazioni a carico del SSN deriva loro dalla stipula di accordi contrattuali che, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-*quinquies* definiscono i programmi di attività, con indicazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogabili. Per le strutture accreditate, dunque, gli accordi contrattuali sono l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza svolta appunto dalle strutture accreditate. E, in tale contesto, anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti.

Per le farmacie, invece, la fonte del rapporto, è normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e quindi normativizzati in un decreto del Presidente della Repubblica.

8.3. C'è quindi una diversità di fondo sia “funzionale” che “strutturale”, come osservato dal Procuratore generale, perché le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie (limitatamente, peraltro, sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 26496 del 2020, quanto alla erogazione di farmaci di classe A) e sulla base di accordi normativizzati, mentre i centri accreditati erogano un servizio sì pubblico e al pubblico, ma non quali organi delle aziende sanitarie, bensì mantenendo la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico degli utenti del SSN sulla base di specifici accordi contrattuali.

8.4. Quanto al profilo oggettivo, le prestazioni rese rientrano nell'ampia nozione di transazione commerciale espressa dalla norma: come emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sopra ripercorsa, le prestazioni di servizi sanitari e ad essi assimilati, in favore dei fruitori dei sistemi sanitari dei vari Stati, non soltanto rientrano nella nozione di transazione commerciale, ma ne rappresentano una quota significativa e costantemente monitorata dagli organismi comunitari.

8.5. Quanto ai profili soggettivi, non può dubitarsi, all'esito dell'analisi svolta, poi che la ASL, o l'Assessorato regionale alla salute da una parte, una struttura privata accreditata, dotata in genere dello statuto di società commerciale, e che mantiene la sua piena autonomia rispetto al Servizio sanitario nazionale con il quale lavora, possano rientrare nei dettati definitivi del decreto n. 231 del 2002, art. 2 sopra riportati, che fanno riferimento ai contratti conclusi tra imprese o tra una impresa e una pubblica amministrazione.

Stante le diversità di fondo esistenti tra le dispensazioni di farmaci operate dalle farmacie e le prestazioni assistenziali svolte dai centri accreditati, per queste ultime non si evidenzia quella prevalenza della funzione pubblicistica sulla struttura di società commerciale che eroga una prestazione dietro corrispettivo, costruita dalle Sezioni Unite n. 26496 del 2020 fino a far scolorare il carattere imprenditoriale dell'attività svolte dalle farmacie, in cui prevale il profilo funzionale, assorbente, che le fa rappresentare come un segmento del Servizio sanitario nazionale (del resto circoscritta alla erogazione di farmaci di fascia A).

8.6. La soluzione opposta, oltre che non essere giustificata alla luce della ricostruzione sia normativa che giurisprudenziale operata, realizzerebbe l'effetto sostanziale di neutralizzare in un settore cruciale la “lotta” alla morosità nei pagamenti imposta dalla normativa di ispirazione Europea, esonerandone la pubblica amministrazione in maniera contrastante sia, direttamente, con il paradigma definitorio ampio riversato nel D.Lgs. n. 231, art. 2 (v. in questo senso anche Cass. n. 28151 del 2019, a proposito di un rapporto tra professionista e pubblica amministrazione) sia con l'interpretazione che delle norme recepite nell'ordinamento interno è stata già data a livello comunitario.

9. Applicando ora il percorso argomentativo finora svolto all'esame del ricorso e alla soluzione delle questioni poste da quest'ultimo, il primo motivo è fondato e va accolto ed anche il secondo motivo va accolto nella sua prima parte.

Ha errato la corte d'appello nell'applicare le norme richiamate e nell'individuare la corretta interpretazione di esse secondo il diritto vivente della Corte, predicando alle strutture private accreditate presso il SSN la soluzione data per le farmacie, predicare alle prime acriticamente lo statuto delle seconde, ritenendole anch'esse segmenti del Servizio sanitario nazionale, e come tali escluse dalla possibilità di svolgere un'attività qualificabile in termini di “transazione commerciale”, il tutto senza verificare l'omogeneità o meno delle due situazioni, la correttezza della operazione interpretativa, la stessa portata della affermazione contenute nei precedenti giurisprudenziali in relazione alle farmacie.

10. Anche il secondo motivo di ricorso va accolto nella sua prima parte, e la sentenza impugnata va cassata in relazione, là dove fonda la motivazione esclusivamente sulla ritenuta applicabilità a tutte le transazioni commerciali concluse dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale della giurisprudenza creatasi in relazione alle sole farmacie in ragione della specificità di una parte

della loro attività, operando una applicazione analogica non corretta in quanto mancante del presupposto della similarità del caso, in quanto non tiene in alcun conto la “specificità, ontologica e pertanto teleologica, dell'assistenza farmaceutica sussistente in misura tale da incidere anche sulla natura di chi, in correlazione coordinazione con altri compartecipi, la pratica”, posta in rilievo dalle Sezioni Unite.

11. In conformità alle osservazioni che precedono e coerentemente con l'orientamento di legittimità già delineatosi, in cui la stessa area del dubbio, come sottolineato in precedenza, concerneva il solo settore specifico delle farmacie, e non tutte le altre strutture sanitarie private che erogano un servizio connesso col Servizio sanitario nazionale, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto che seguono e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

“Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica.

Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5”.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto indicati e deciderà anche sulle spese dei gradi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in considerazione della complessità della questione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dei gradi di merito. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il 10 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2023

* * *

IL CASO

La struttura privata (Omissis) S.r.l., centro diagnostico fisioterapico accreditato presso il SSN (Omissis), e (Omissis) s.p.a. Leasing e Factoring hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l'Azienda Sanitaria Locale (Omissis) e la Regione Campania per ottenerne la condanna a pagamento della somma di € 1.532.595,53, oltre ulteriori interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 maturati dal 2007, per il ritardo nel pagamento di prestazioni di assistenza riabilitativa erogate dalla struttura privata in favore degli assistiti del SSN tra il 2004 e il 2006.

Con sentenza del 14.10.2011, il Tribunale di Napoli, dopo aver accertato che la struttura privata attrice aveva effettivamente erogato prestazioni di assistenza riabilitativa agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale della Campania negli anni dal 2004 al 2006 e che la remunerazione delle prestazioni era avvenuta con ritardo, ha tuttavia rigettato la domanda attorea ritenendo inapplicabile al suddetto rapporto la disciplina degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, assimilando le prestazioni erogate nella fattispecie all'esame al paradigma della concessione di pubblico servizio (e non a quello della transazione commerciale tra l'ente pubblico e il privato).

Impugnata la sentenza del Tribunale di Napoli, anche la Corte d'Appello di Napoli ha concluso per la non applicabilità degli interessi ex D.Lgs. 231 del 2002, richiamando i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 5042 del 2017 e n. 9991 del 2019¹ - espressesi per il caso di ritardo del pagamento per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - e reputando che anche il centro diagnostico fisioterapico appellante avesse agito come un segmento del Servizio Sanitario Nazionale, e non come imprenditore che aveva effettuato una transazione commerciale.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la struttura privata ha proposto ricorso in Cassazione articolato in due motivi di impugnazione; si è costituita l'ASL (Omissis). La (Omissis) Banca s.p.a., già (Omissis)- LEASING E FACTORING s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso, è stata impugnata la sentenza di secondo grado per violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1,2,3,4 e della l. n. 833 del 1978, per violazione dei contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 *quinquies*, per erronea applicazione del principio nomofilattico di cui alle sentenze n. 5042 del 2017 e 9991 del 2019, per omessa osservanza del principio espresso dalle sentenze n. 14349 del 2016, n. 20391 del 2016, n. 17341 del 2017 e n. 17665 del 2019. In particolare, la ricorrente ha eccepito l'erronea esclusione della applicabilità del tasso degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 - pur sussistendone i presupposti dell'autorizzazione dell'ente pubblico, dell'accreditamento e dell'accordo negoziale (tutti documentati) - in forza dell'erronea estensione al caso in esame della disciplina e dei principi giurisprudenziali riguardanti la differente fattispecie riguardante i rapporti tra le farmacie e le Asl.

Con il secondo motivo, la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, la violazione dell'art. 12 preleggi e degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., l'insufficiente, omessa e carente motivazione della sentenza di secondo grado e l'omessa illustrazione dell'*iter* argomentativo seguito dalla Corte territoriale per giungere alla decisione assunta. In particolare, la ricorrente ha eccepito l'omessa illustrazione degli elementi diretti a raffrontare adeguatamente le peculiari caratteristiche dell'attività della farmacia (che agisce come uno dei segmenti del SSN all'interno di un tessuto normativo disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore, senza necessità di perfezionamento di alcun contratto) con quelle proprie dell'attività della struttura privata accreditata (che opera in dipendenza di un contratto stipulato, all'interno di un sistema regolamentato da uno specifico accordo negoziale che, a fronte di ogni prestazione, prevede la corresponsione di un prezzo), con conseguente erronea applicazione della menzionata analogia.

Assegnato il giudizio di gravame alla Prima Sezione Civile della Suprema Corte, quest'ultima ha rimesso la causa al Primo Presidente, con ordinanza del 09.02.2023, affinché ne valutasse l'assegnazione alle

¹ Con le suddette pronunce la Suprema Corte ha stabilito che: *“Il tasso di interesse di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 non è applicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo”*.

Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.; nell'ordinanza di rimessione sono stati evidenziati, *inter alia*, gli arresti della Suprema Corte n. 17665/2019 e n. 7019/2020 (con riguardo al diritto di interessi di mora in caso di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private pre-accreditate con lo Stato qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, fosse stato concluso tra l'Ente pubblico competente e la struttura un contratto scritto con cui l'Ente avesse assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate, con sussunzione nella nozione di "*transazione commerciale*" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto), nonché della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26496/2020 (la quale ha affermato che il tasso di interesse moratorio, nel testo anteriore alla novellazione, non era applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, ossia i cc.dd. farmaci salva vita, atteso che - limitatamente a tale dispensazione - il farmacista era componente del SSN e non era qualificabile come "*imprenditore*" ovvero come "*soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 231 del 2002). Veniva, dunque, osservato che dalla richiamata sentenza a Sezioni Unite n. 26496 del 2020 non si evinceva con chiarezza se le strutture private sanitarie che operano in regime di accreditamento con il SSN siano pienamente equiparabili alle farmacie, e - al pari di queste - sottratte all'applicazione degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 - o se invece esse fossero assimilabili ad imprese commerciali nell'attività di erogare forniture di servizi medici.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo aver analizzato le fonti normative nazionali e unitarie della disciplina degli interessi di mora nel caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, la sottesa *ratio* generatrice, la relativa giurisprudenza, anche comunitaria, nonché la specifica fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26496/2020 rilevando le differenze della natura dei rapporti negoziali tra strutture sanitarie private e ASL rispetto a quella tra farmacie e ASL, ha concluso per l'accoglimento del ricorso (conformemente al parere espresso dal Pubblico Ministero) enunciando il seguente principio di diritto: "*Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5.*"

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata in merito alla controversa questione se le strutture private che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale siano considerabili imprenditori (ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2) e se le prestazioni di servizi da esse erogate in favore dei pazienti dietro corrispettivo, in conformità alla convenzione con il medesimo SSN, rientrino o meno nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 (nel testo anteriore alla novellazione di cui al D.Lgs. n. 192 nel 2012, pro tempore applicabile), con applicazione della disciplina degli interessi moratori in caso di ritardo nei

pagamenti da parte della pubblica amministrazione, ovvero se sia applicabile analogicamente ed estensivamente il principio interpretativo e applicativo espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26496 del 2020 in tema di rapporti tra farmacie e SSN.

I Giudici di legittimità hanno dapprima eseguito un'analisi della ratio fondante l'introduzione nella legislazione italiana della disciplina comunitaria volta alla disincentivazione della mora nel pagamento delle transazioni commerciali per contrastare la prassi diffusa in tutti gli Stati membri di significativo e ingiustificato ritardo nei pagamenti per le prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti da parte di altre imprese e della pubblica amministrazione, cui conseguiva il rallentamento dello sviluppo economico, l'alterazione del regime della concorrenza e la fuoriuscita dal mercato delle imprese più piccole.

Recepita, pertanto, pressoché integralmente la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.06.2000 con l'emanazione del D.Lgs. 231 del 9.10.2002, il legislatore italiano ha introdotto un regime di carattere speciale non applicabile analogicamente a tutte le obbligazioni pecuniarie, ma unicamente a fattispecie in cui ricorrono gli elementi soggettivi e oggettivi stabiliti dalla medesima norma, da interpretarsi in modo conforme al criterio interpretativo comunitario; in altri termini, solo ricorrendo i profili oggettivi e soggettivi delineati dal D.Lgs. 231 del 2002, si possono applicare gli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni rese.

A mente del D.Lgs. 231 del 2002, dunque, l'elemento oggettivo si rinviene quando il rapporto tra le parti trae origine da una "transazione commerciale" (la cui nozione normativa è assai ampia, riferendosi a qualsiasi operazione contrattuale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, anche in misura solo prevalente e non esclusiva, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro); quanto al profilo soggettivo, esso si riferisce a tutte le transazioni commerciali intercorrenti tra imprese (il cui significato è atecnico e comprende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione) o tra imprese e pubblica amministrazione.

La Suprema Corte, pertanto, ha proceduto ad inquadrare il rapporto tra la struttura privata accreditata e il SSN, concludendo - in linea con gli orientamenti precedenti della medesima Corte - che esso si delinea in due fasi differenti: la prima c.d. programmatica/provvedimentale e la seconda contrattuale; la dottrina amministrativa parla, a tal proposito, del regime delle tre A: autorizzazione alla costituzione e/o all'esercizio dell'attività sanitaria; accreditamento istituzionale per l'abilitazione alla struttura a inserirsi nel SSN, riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio²; accordo contrattuale a livello regionale e locale tra le organizzazioni di committenza e di produzione dei servizi per specificare i volumi e la tipologia delle prestazioni e fissare l'ammontare complessivo della remunerazione ex art. 8quinqes del D.Lgs. 502/1992³.

D'altro canto, anche recentemente, la giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia ha confermato e precisato che: L'accREDITamento concesso ad una struttura privata non attribuisce diritti alla stipulazione di convenzioni con le aziende sanitarie; il sistema della programmazione sanitaria delineato dagli artt. 8-bis e ss., d.lg. n. 502 del 1992 è incentrato su un modello bifasico, che si articola in una fase autoritativa regionale, finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-

² Cons. di Stato, sez. V, 11 maggio 2010, n. 2828; sez. III, 14 settembre 2015, n. 4271; sez. II, 4 gennaio 2021, n. 82. Per quanto concerne la qualificazione di concessione di pubblico servizio sia nel sistema convenzionale di cui alla L. 833/1978 sia in quello vigente, vedasi Cass. S.U. n. 30963 del 2022, Cass. n. 1602 del 2022, Cass. n. 23744 del 2020, Cass. n. 31029 del 2019, nonché Cass. S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291.

³ Ai sensi dell'art 8quinqes del D.Lgs. 502/1992 "In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accREDITamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso."

ter dello stesso decreto per la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie ed all'eventuale accreditamento di cui all'art. 8-quater per l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, cui segue un momento di negoziazione su base territoriale per la stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies per l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale.”⁴.

Inquadrato in tal modo il rapporto tra la struttura privata accreditata e il SSN, precisa la Suprema Corte⁵, l'accREDITAMENTO non costituisce la fonte diretta del rapporto negoziale, ma condizione di legittimità⁶ degli accordi contrattuali che, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 (art. 8quinquies), definiscono i programmi di attività, con indicazione dei volumi e della tipologia di prestazioni erogabili. Detti rapporti contrattuali sono suscettibili al contratto a favore di terzi (vale a dire i fruitori delle prestazioni sanitarie), a esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive.

In tale ottica, dunque, si tratta di transazioni commerciali tra SSN e strutture private accreditate, con conseguente applicabilità del D.Lgs. 231 del 2002; tanto più che nel caso di obbligazioni che nascono da provvedimento e/o da contratto, è l'atto stesso che dispone la spesa quello da cui deriva l'impegno della relativa somma sul bilancio dello Stato, cosicché, una volta assunto l'impegno, l'obbligazione si perfeziona e l'adempimento diventa attività dovuta⁷.

D'altro canto, la riconducibilità dei rapporti negoziali tra strutture private accreditate con lo Stato, in forza dei quali vengono erogate prestazioni sanitarie a favore dei fruitori del servizio, alle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 231 del 2002, non si pone in contrasto neppure con la precedente giurisprudenza di legittimità formata in materia⁸, registrandosi un minoritario orientamento in senso contrario solo con riguardo allo specifico settore delle farmacie, che costituiscono un segmento del SSN vista la prevalenza della funzione pubblicistica nell'attività di somministrazione di farmaci essenziali di fascia A, e rinvenendosi la fonte legale e amministrativa (D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, art. 8, comma 2) del rapporto con la pubblica amministrazione, oltre che nel relativo regolamento.

Altro e diverso profilo soggettivo e oggettivo, infatti, si rinviene nel rapporto da strutture private accreditate e il SSN rispetto a quello tra SSN e farmacie, là dove queste ultime dispensano farmaci salvavita e vengono così a far parte del segmento del medesimo Sistema Sanitario Nazionale, come da orientamento costante della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. S.U. 26496/2020); le farmacie, allorquando erogano farmaci di classe A sulla base di accordi normativizzati, e le strutture accreditate private erogatrici di servizi assistenziali al pubblico e per il pubblico presentano, dunque, differenze funzionali e strutturali che comportano che queste ultime mantengano la loro identità di società commerciali che organizzano le erogazioni di servizi assistenziali sulla base di specifici accordi contrattuali e che le prestazioni rese rientrano nella nozione di transazione commerciale ex D.Lgs. 231 del 2002, con legittima applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento.

⁴ T.A.R. Perugia, Umbria, sezione I, 5.09.2023, n. 505; cfr. anche T.A.R. Umbria 16 settembre 2020, n. 412; T.A.R. Umbria 17 giugno 2019, n. 331.

⁵ Precisazione effettuata in perfetta aderenza con l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato di cui alle sentenze n. 2064/2023, n. 120 del 27.02.2018, n. 6954 del 18.10.2021, n. 2773 del 30.04.2020 e n. 824 del 3.02.2020.

⁶ In assenza di un accordo contrattuale l'attività sanitaria, infatti, non può essere esercitata per conto e a carico del SSN; vedasi, in proposito, Consiglio di Stato Sez. V, n. 162/08; Cons. Stato, Sez. III, 17.10. 2011, n. 5550; Cass. Civ., Sez. I, 31.03.2021, n. 9003, nonché Cass. Civ., 11.9.2020, n. 18900; Cons. Stato, Sez. III, 8.1.2019, n. 184; Consiglio di Stato, Sezione III, 25.08. 2022, n. 7460.

⁷ CERULLI IRELLI, *Corso di Diritto amministrativo*, Torino, 2001, 697 ss.; cfr. anche CASETTA, *Manuale di Diritto amministrativo*, Milano, 2000, 632 ss.; GRECO, *La responsabilità civile dell'amministrazione e dei suoi agenti*, in *Diritto amministrativo*, a cura di Mazzarolli, Pericu, A. Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 2001, 1730 ss..

⁸ Vedasi, ex multis, Cass. n. 14349/2016; Cass. 20391/2016; Cass. 17665/2019; Cass. 7019/2020; Cass. SU n. 26496/2020; Cass. 4698/2022; 12868/2022; 10154/2023.

Si rileva, infine, che il D.Lgs. 231 del 2002, dopo avere stabilito, all'art. 3 che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, dispone inequivocabilmente, all'art. 4 commi 1 e 2, non soltanto che “gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (vale a dire: il termine stabilito in contratto), ma anche che ciò avviene “automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora”, equiparando in tal modo la pubblica amministrazione ai privati e con eliminazione della necessaria previa costituzione in mora per la decorrenza dei citati interessi anche nei confronti della pubblica amministrazione atteso che “in genere i lunghissimi ritardi che caratterizzano i pagamenti dell'amministrazione sono dovuti a negligenza dei funzionari, supportata spesso dalla non consapevolezza dei diritti dei cittadini nei rapporti obbligatori con l'amministrazione”⁹.

A definizione dell'articolato esame della normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria, pertanto, la Suprema Corte a Sezioni Unite in commento ha concluso che ha errato la Corte d'Appello di Napoli nell'interpretare il diritto vivente e predicando alle strutture private accreditate presso il SSN la soluzione data per le farmacie senza verificare l'omogeneità o meno delle due situazioni e applicando analogicamente la menzionata normativa, così come interpretata dalla giurisprudenza per il solo specifico settore delle farmacie, pur in assenza della similarità del caso.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, dunque, ha cassato la sentenza di gravame impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione e con enunciazione del seguente principio di diritto: “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5.”

Avv. Francesca Anesi

Anesi@munaripartners.it

⁹ CERULLI IRELLI, *Corso di Diritto amministrativo*, Torino, 2001, 704.

3. Cassazione Civile, Sez. III, 23 novembre 2023, n. 32538

Cassazione Civile, Sez. III, 23 novembre 2023, n. 32538**Contratto di factoring – Disciplina antiusura – Determinazione del tasso-soglia – Oneri collegati al finanziamento – Rilevanza – Condizioni - Fattispecie**

(Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644 com. 4, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2)

In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati soltanto gli oneri che presentino un effettivo collegamento con lo scopo di finanziamento.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta

Dott. VINCENTI Enzo

Dott. IANNELLO Emilio

Dott. DELL'UTRI Marco

Dott. AMBROSI Irene

ha pronunciato la seguente:

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- rel. Consigliere -

- Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19214/2020 proposto da:

P.G., in proprio e quale socio accomandatario della ----- S.A.S. DI P.G., rappresentato e difeso dall'avv.to -----;

- ricorrente -

contro

BANCA ----- S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti -----, e -----;

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 825/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 5/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.

CONSIDERATO

che con sentenza resa in data 5/03/2020, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta da P.G., in proprio e quale socio accomandatario della ----- s.a.s. di P.G., avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca ----- s.p.a. per il pagamento, da parte degli opposenti, di somme connesse all'esecuzione del contratto di factoring concluso tra la banca opposta e la ----- s.a.s.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l'avvenuta violazione, da parte della banca appellata, delle norme relative al contrasto dell'usura, attesa, da un lato, l'impossibilità di ravvisare la violazione del tasso-soglia rilevante ai fini dell'usura nei casi, come quello oggetto dell'odierno giudizio, in cui il tasso originariamente convenuto

tra le parti fosse rimasto entro i limiti imposti dalla legge (indipendentemente dall'eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto), e non potendo in ogni caso computarsi, tra le componenti dei tassi destinati alla remunerazione delle operazioni finanziarie della banca, le somme da quest'ultima pretese quali corrispettivi per lo svolgimento di servizi del tutto estranei a quello di finanziamento; avverso la sentenza d'appello, P.G., in proprio e quale socio accomandatario della ----- s.a.s. di P.G., propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d'impugnazione; la Banca ---- s.p.a. resiste con controricorso.

RITENUTO

che con il motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., della L. n. 108 del 1996, artt. 2-4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la rilevanza, ai fini della legittimità del tasso di interesse applicato dalla banca, della sola usura "originaria" (o "genetica"), escludendo illegittimamente alcun rilievo, a tal fine, all'eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto, dovendo al contrario sottolinearsi l'eventuale legittimità della distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta esclusivamente nei casi di mutuo o di finanziamento, là dove, nei contratti di conto corrente, di sconto anticipi o di factoring, il plafond di credito reso disponibile al beneficiario del finanziamento dovrà ritenersi, di volta in volta, oggetto di una periodica conferma (o riformulazione) ad opera delle parti, con la conseguente illiceità delle manifestazioni di volontà negoziale oggettivamente contrastanti con i limiti imposti dalla legge;

sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring, plus-factoring, plafond pro-solvendo), in quanto destinate alla remunerazione di prestazioni non finanziarie, si sottrarrebbero al calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura, in tal modo incorrendo nell'evidente violazione della L. n. 108 del 1996, art. 2, secondo cui il tasso effettivo globale medio deve ritenersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse;

da ultimo, il ricorrente denuncia la violazione, parte dei giudici d'appello, degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la corte territoriale totalmente disatteso l'esame e l'apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio; il motivo è, nel suo complesso, infondato; osserva preliminarmente il Collegio come il discorso condotto dalla corte territoriale con riguardo alla distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta si ricolleggi fondatamente agli approdi della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in relazione al contratto di mutuo, secondo cui, con riguardo a tale contratto, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Sez. U., Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 - 01 e successive conformi); i principi così elaborati dalle Sezioni Unite riguardo al contratto di mutuo, devono ritenersi ragionevolmente estensibili anche al di là dei ristretti confini di detto tipo contrattuale, ben potendo trovare applicazione in relazione ad ogni struttura negoziale avente una causa concreta di finanziamento e, dunque, finalità corrispondenti a quelle proprie del mutuo; e tanto, laddove non si abbia cura di dimostrare (come specificamente non avvenuto nel caso in esame) il ricorso di un'effettiva e inequivoca volontà negoziale delle parti, manifestata nel corso del rapporto, volta a confermare o a rideterminare gli interessi connessi al finanziamento in una misura che si riveli superiore al tasso soglia;

in breve, pur volendo accordare rilievo alle argomentazioni spese nel ricorso in esame, rimane pur sempre irriducibilmente carente l'allegazione difensiva dell'odierno ricorrente là dove l'evocazione di quella sorta di "periodicità negoziale" nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti (in ipotesi, destinata a rideterminare, di volta in volta, l'entità dei tassi applicati) sia risultata solo apoditticamente e genericamente affermata, senza alcuna dimostrazione dell'effettiva evenienza di una simile occorrenza nel caso di specie;

varrà, peraltro, osservare, in ogni caso, come indipendentemente dalla rilevanza della questione concernente la distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta, assuma carattere decisivo, nel caso di specie, la rilevazione, da parte della corte d'appello, della riconducibilità delle richiamate commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring, plus-factoring, plafond pro-solvendo) a finalità totalmente estranee allo scopo di finanziamento dell'odierna società ricorrente, avendo la corte territoriale motivatamente spiegato le ragioni della riconducibilità di quelle commissioni alla remunerazione di prestazioni connesse alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti; e avendo dunque spiegato le ragioni dell'assoluta estraneità di quei corrispettivi al mero finanziamento della società odierna ricorrente;

da tali premesse deriva l'evidente illegittimità della pretesa onnicomprensività dei calcoli proposti dalla parte odierna ricorrente, non potendo in nessun caso trattarsi le somme corrisposte a titolo di remunerazione per la prestazione di attività in nessun modo riconducibili a fatti di finanziamento alla stregua di corrispettivi per i finanziamenti ricevuti; a tale specifico riguardo, varrà osservare come, con riferimento alla vicenda relativa alle spese di assicurazione sostenute dal mutuatario in relazione alla conclusione di un contratto di mutuo, questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 dell'1/02/2022, Rv. 663760 - 01) abbia ritenuto che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 5/04/2017, Rv. 643727 - 01. V. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023, Rv. 667658 - 01, secondo cui, in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione);

in forza di tali presupposti, il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti alla parte beneficiata di un finanziamento, ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell'eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, dev'essere identificato nell'esame del concreto collegamento tra l'imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere alla verifica dell'eventuale superamento complessivo del tasso-soglia rilevante ai fini dell'usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l'imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica; nel caso in esame, la corte territoriale ha specificamente sottolineato come gli oneri convenuti tra le parti in relazione al rapporto negoziale oggetto di lite (variamente denominati commissioni factoring, plus-factoring, plafond pro-solvendo), non rilevassero ai fini della determinazione del tasso-soglia ai fini dell'usura, poiché detti oneri erano stati considerati dalle parti quali corrispettivi per lo svolgimento di servizi del tutto estranei al finanziamento concesso; ciò posto, tali oneri, in quanto destinati ad assolvere a una funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (aventi lo scopo di

risarcire il danno derivante dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone) dovevano ritenersi esclusi dal computo del tasso-soglia, in quanto in nessun modo collegati alla concessione del credito;

in breve, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell'interpretazione dei testi contrattuali sottoposti al proprio esame, come gli oneri accessori imposti dalla concedente agli odierni ricorrenti, in quanto non collegati alla concessione del credito, non concorressero alla determinazione degli oneri contrattuali complessivi rilevanti ai fini della verifica dell'eventuale superamento dei limiti dell'usura, da tanto desumendo il mancato travolgimento di tali limiti in considerazione delle restanti previsioni contrattuali;

sulla base di tali premesse, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l'odierno ricorrente, lungi dal prospettare l'eventuale violazione, da parte del giudice a quo, dei criteri legali di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, si è limitato ad orientare l'argomentazione critica rivolta nei confronti dell'interpretazione della corte territoriale attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa censurata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

quanto alla censura concernente la prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la stessa, nella misura in cui pretende di rileggere l'interpretazione degli accordi delle parti in un senso diverso da quello fatto proprio dai giudici del merito, deve ritenersi totalmente inammissibile, risolvendosi, ancora una volta, nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità; da questa prospettiva, la stessa evocazione della mancata considerazione della (o immotivato scostamento dalla) c.t.u. (al di là del surrettizio aggiramento del divieto di proporre censure ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in caso di doppia conforme, come nella specie: cfr. l'art. 348-ter c.p.c.) appare totalmente priva di fondamento, avendo la corte territoriale espressamente considerato le risultanze della c.t.u. (cfr. pag. 15 s.) ed evidenziato le ragioni della propria diversa interpretazione, esposta sulla base di un discorso giustificativo giuridicamente corretto e logicamente non incongruo;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev'essere dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in proprio e nella dedotta qualità, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.500,00, oltre alle

spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in proprio e nella dedotta qualità, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2023

* * *

IL CASO

Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di [Omega], la Banca [Gamma] S.p.A. intimava a P.G., in proprio e quale socio accomandatario di [Alfa] S.a.s. il pagamento di somme connesse all'esecuzione del contratto di factoring inter partes. Avverso il decreto ingiuntivo spiegava opposizione l'intimato, in proprio e nella s.q., che tuttavia il Tribunale di [Omega] rigettava, ritenendola infondata.

P.G., in proprio e quale socio accomandatario di [Alfa] S.a.s. impugnava la sentenza del giudice di prime cure innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, che rigettava il gravame, confermando la pronuncia del Tribunale, sulla scorta del fatto che il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la violazione – da parte della banca appellata – delle norme relative al contrasto dell'usura nelle ipotesi in cui vi sia l'impossibilità di ravvisare la violazione del tasso-soglia rilevante ai fini dell'usura nei casi in cui il tasso originariamente pattuito tra le parti sia rimasto nei limiti di legge.

Al contempo, la Corte motivava che non può comunque computarsi tra le componenti dei tassi destinati alla remunerazione delle operazioni finanziarie della banca, le somme da quest'ultima pretese a titolo di corrispettivi per lo svolgimento di servizi estranei a quello del finanziamento.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione P.G. sulla base di un unico motivo di impugnazione, sebbene articolato in tre distinte denunce. La Banca [Gamma] resisteva in giudizio con controricorso.

In particolare, il ricorrente censurava la sentenza impugnata sotto diversi aspetti.

In primo luogo, lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., degli artt. 2-4 L. n. 108 del 1996 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente affermato la rilevanza, ai fini della legittimità del tasso di interesse applicato dalla banca, della sola usura "originaria", escludendo illegittimamente ogni rilievo, a tal fine, in merito all'eventuale usurarietà sopravvenuta nel corso del rapporto.

P.G. sottolineava come l'eventuale legittimità della distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta potesse rinvenirsi esclusivamente nei casi di mutuo o di finanziamento, laddove nei contratti di conto corrente, di sconto e di factoring – come nella fattispecie de qua – il limite massimo della linea di credito resa disponibile dall'istituto al beneficiario dovesse invece ritenersi oggetto di una periodica conferma e/o rimodulazione ad opera delle parti, con la conseguenza che le manifestazioni di volontà negoziale oggettivamente in contrasto con i limiti imposti dalla legge sono illecite.

Sotto diverso profilo, il ricorrente censurava l'iter logico-argomentativo della sentenza avendo erroneamente ritenuto che le commissioni -del contratto di factoring- andassero sottratte al calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura in quanto destinate a remunerare prestazioni non finanziarie e, dunque, in palese violazione della L. n. 108/1996, secondo la quale il tasso effettivo globale medio (TAEG) deve ritenersi comprensivo di commissioni a qualsiasi titolo, escluse soltanto quelle relative ad eventuali imposte e/o tasse.

Infine, P.G. denunciava la violazione da parte della Corte d'Appello degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove ha totalmente disatteso l'esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio.

La Corte, esaminato il motivo di ricorso e le sue diverse articolazioni, per quanto qui di rilievo, ribadiva preliminarmente il principio di diritto già consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui quando “il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

Ciò premesso, la Corte affermava che indipendentemente da qualsivoglia rilevanza della questione inerente alla distinzione tra usura originaria e sopravvenuta, nel caso di specie assume valore preminente la rilevazione, da parte della Corte d'Appello, della riconducibilità delle commissioni c.d. di gestione e garanzia a finalità del tutto estranee allo scopo del contratto di finanziamento dal momento che trattasi di commissioni riconducibili a remunerazione di prestazioni connesse alla gestione di crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti e che, dunque, non potessero rientrare nel computo per la determinazione del superamento del tasso-soglia.

Quanto alla censura concernente la prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte riteneva inammissibile la doglianza volta ad ottenere una rilettura nel merito dei fatti di causa e, in particolar modo delle risultanze della c.t.u., in quanto non consentita in sede di legittimità.

Sulla base di tali premesse, la Corte di cassazione rilevata la complessiva infondatezza delle censure proposte, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso -in favore della parte controricorrente- delle spese del giudizio e al versamento del doppio dell'importo corrisposto in sede di deposito del ricorso.

COMMENTO

La pronuncia in esame offre l'opportunità di soffermarsi su un tema di particolare interesse sia con riferimento alla cessione del credito, sia con riguardo al contratto di factoring, che concerne la riconducibilità, nel computo del tasso effettivo medio globale ai fini del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, di determinati oneri legati ad un contratto di finanziamento.

Per comprendere l'analisi operata dalla Corte occorre preliminarmente ricordare che l'art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (¹). Del pari, l'art. 644 c.p. definisce chiaramente il concetto (i.e. reato) di usura riconducendolo all'ipotesi in cui chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo

¹ La precedente disciplina stabiliva che in caso di interessi usurari essi si riducevano, automaticamente, al tasso legale, in deroga al disposto dell'art. 1343 c.c.. Con la vigente formulazione il legislatore adotta una linea più severa, stabilendo una sorta di sanzione che converte il mutuo a tassi usurari in mutuo gratuito. Si noti che non si è scelto di estendere la nullità della clausola all'intera pattuizione (1419, 1 c.c.) in quanto ciò avrebbe significato, di regola, il sacrificio dell'interesse della parte debole del rapporto, il mutuatario.

di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, punendolo con la pena della reclusione da due a dieci anni ⁽²⁾.

La disciplina antiusura di cui alla L. n. 108/1996 ⁽³⁾⁽⁴⁾ prevede, inoltre, che il tasso effettivo medio globale deve ritenersi comprensivo di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse soltanto le tasse e le imposte.

Tali principi sono stati più volte sottoposti al vaglio interpretativo della Corte di cassazione, la quale - ancorché con riferimento al contratto di mutuo - ha precisato che allorquando il tasso degli interessi concordato tra le parti superi la soglia dell'usura, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, ovvero della clausola sottoscritta successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del cedente di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ⁽⁵⁾.

Inquadrate l'ambito giuridico dal quale muove la presente fattispecie, secondo i giudici di legittimità detti principi possono ritenersi applicabili anche a fattispecie diverse (ma analoghe) al contratto di mutuo, trovando applicazione in relazione a ogni negozio giuridico avente come causa concreta un finanziamento.

Ciò premesso, e indipendentemente dalla rilevanza della questione concernente la distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta, nel caso di specie assume carattere decisivo la valutazione che la Corte territoriale ha operato con riferimento alla riconducibilità delle commissioni di gestione e garanzia (denominate anche commissioni factoring, plus-factoring, plafond pro-soluto) a finalità totalmente estranee allo scopo di finanziamento della società P.G., in quanto dette commissioni sono connesse alla gestione di crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti e, dunque, rappresentino corrispettivi del tutto estranei allo scopo del finanziamento.

Da tali presupposti, è emersa in atti l'evidente illegittimità della pretesa omnicomprensività degli importi dal momento che non si tratta di somme in alcun modo riconducibili al finanziamento concesso. Sul punto, giova ricordare come la giurisprudenza si sia già espressa in merito alla spese e agli oneri che possono computarsi ai fini della valutazione del superamento del tasso-soglia, adoperando un criterio secondo cui occorre verificare il collegamento funzionale di queste rispetto al contratto di

² L'articolo in commento stabilisce inoltre, al comma 3, che "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".

³ L'art. 1 della predetta disposizione stabilisce che "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

⁴ L'art. 2 prevede inoltre che "Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura".

⁵ Cfr. Cass. Civ. SS.UU., del 19 ottobre 2017, n. 24675, Rv 645811-01, ovvero IUS SOCIETARIO 11 GENNAIO 2018.

finanziamento ad esso sottostante ⁽⁶⁾(7). In altri termini, al fine di dirimere la questione relativa alla considerabilità di un dato onere ai fini del superamento dei limiti imposti dalla legge sulla natura eventualmente usuraria dei corrispettivi richiesti, deve essere valutato in concreto il collegamento che sussiste tra tale onere e il contratto di concessione del finanziamento, così che laddove venga riscontrato detto collegamento, gli oneri ad esso connessi possono concorrere alla verifica dell'eventuale superamento del tasso-soglia rilevante ai fini dell'usura. Diversamente, ovverosia nell'ipotesi in cui non venga ravvisato dal giudice un collegamento, l'imposizione di tali oneri rimane estranea al computo e alla sua relativa verifica.

Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, la corte territoriale ha chiaramente evidenziato come gli oneri convenuti tra le parti non rilevassero ai fini della determinazione del tasso-soglia poiché considerati (dalle stesse parti) quali corrispettivi dovuti per lo svolgimento di un'attività del tutto estranea al contratto di finanziamento e da ciò ne discende il mancato travalicamento dei limiti di legge in materia di usura.

La Corte di cassazione conclude sul punto ribadendo altresì che anche laddove la questione sollevata dal ricorrente fosse stata manifestamente fondata, non avrebbe potuto trovare accoglimento dal momento che P.G. si è limitato a proporre una mera reinterpretazione, in forma di dissenso, di quanto affermato dal giudice di prime cure. Un siffatta censura è inammissibile in sede di legittimità allorché avrebbe dovuto essere necessariamente dedotta una specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai canoni interpretativi dell'ermeneutica contrattuale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi attività indefettibilmente riservata al giudice di merito e può essere oggetto di censura in sede di legittimità unicamente nelle ipotesi di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. ⁽⁸⁾(9).

La corte ha rilevato, infatti, che nel caso di specie il ricorrente non ha prospettato l'eventuale violazione del giudice a quo dei criteri legali di interpretazione dei contratti, limitandosi invero soltanto ad una mera argomentazione critica del ragionamento addotto dalla corte territoriale, contestandone la ricostruzione interpretativa operata.

⁶ Ex multis Cfr. Cass., Sez. VI, Civ., del 1 febbraio 2022, n. 3025 in GIUSTIZIA CIVILE MASSIMARIO 2020, la quale ha stabilito in un caso analogo che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)", ovvero Cass. Sez. I, Civ. del 5 aprile 2017, n. 8806 in GIUSTIZIA CIVILE MASSIMARIO 2017.

⁷ Cfr. Cass. Sez. III, Civ. del 17 maggio 2023, n. 13536 in GIUSTIZIA CIVILE MASSIMARIO 2023, secondo cui "In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione".

⁸ L'art. 360 c.p.c. al numero 3 prevede che siano impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'appello (ovvero in unico grado) "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionale di lavoro", ovvero - al numero 5 del medesimo articolo - "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

⁹ Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18 novembre 2003, n. 17427, in GIUST. CIV. MASS. 2003, 11, secondo cui "L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di una interpretazione, diversa da quella censurata inammissibile come tale in sede di legittimità".

Da ultimo giova segnalare come la Corte di cassazione nel caso che ci occupa ha avuto modo di analizzare anche la censura del ricorrente concernente l'asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾ con riferimento all'evocata mancata considerazione della c.t.u. espletata nel giudizio di merito. In particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto totalmente priva di fondamento la questione sul scorta del fatto che i giudici di merito hanno compiutamente considerato le risultanze emerse dalla consulenza tecnica, evidenziando al contempo le ragioni che hanno condotto ad un'interpretazione diversa delle stesse sulla base di un iter logico-argomentativo sorretto da solide valutazioni giuridiche, come tali insindacabili in sede di legittimità.

In conclusione, a prescindere dalle analisi incidenter tantum svolte sulle articolate questioni sollevate dal ricorrente, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso stante l'infondatezza generale delle censure addotte da P.G., condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte controricorrente Banca [Gamma] S.p.A., oltre alle spese vive del giudizio nella misura del doppio rispetto a quelle dovute per l'iscrizione a ruolo del ricorso, sulla scorta del principio in virtù del quale anche in tema di contratto di factoring devono essere computati, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia stabilito dalla normativa antiusura, soltanto quegli oneri che siano collegati concretamente allo scopo di finanziamento del contratto concluso. In caso contrario, infatti, le commissioni comunque denominate esulano dal computo e non concorrono alla formazione del tasso effettivo medio globale in quanto estranee al contratto sotteso.

Avv. Andrea Festa

Festa@munaripartners.it

¹⁰ L'art. 115 c.p.c. stabilisce che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". Detto articolo è rappresentativo del c.d. principio dispositivo che prevede che siano le parti a proporre al giudice gli elementi di prova su cui basare la decisione.

¹¹ L'art. 116 c.p.c. prevede che "Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo". Per "prudente apprezzamento" si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta al suo giudizio, senza che ciò si traduca in un obbligo di doverla necessariamente utilizzare e/o considerare.

4. Cassazione Civile, Sez. V, 20 novembre 2023, n. 32113

Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 20 novembre 2023, n. 32113**Cessione del credito – opponibilità della cessione – eccezioni del debitore ceduto**

(Artt. 1260 e ss. cod. civ.)

In ipotesi di cessione di credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima, quale debitore ceduto, può eccepire al cessionario non solo le eccezioni inerenti all'esistenza o alla validità del rapporto in base al quale è sorto il credito ceduto, ma altresì quei fatti che incidano ab origine sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario. La stessa, pertanto, non può eccepire quei vizi che non determinano l'originaria inefficacia nè la revocabilità del rapporto di cessione, come nelle ipotesi di atti astrattamente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c., o della L. Fall., artt. 65 e segg. (ora artt. 165 segg. CCII), in quanto in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in assenza della quale quindi permane la piena legittimazione del cessionario a chiedere l'adempimento al debitore ceduto

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALDI Michele

- Presidente -

Dott. DE ROSA Maria Luisa

- Consigliere -

Dott. LENOCI Valentino

- Consigliere -

Dott. DI MARZIO Paolo

- Consigliere -

Dott. CRIVELLI Alberto

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- ricorrente -

contro

BETA Spa in persona del legale rappresentante, sedente in (Omissis), rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Fumagalli, come da mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

e nei confronti di:

(Omissis) Spa in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario;

- intimata -

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7762/27/2017, depositata il 20 settembre 2017;

Sì dà atto che la Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Dott. Alberto Crivelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che:

1. Con la dichiarazione 2009 (relativa all'anno d'imposta 2008) la (Omissis) chiedeva il rimborso del credito IRES per Euro 9.500.000 (rispetto a un credito totale dichiarato di Euro 13.729.073,00). Con atto a rogito A.A. di (Omissis) del 17 dicembre 2009, tale credito veniva ceduto a Beta Spa. L'atto veniva notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'Agenzia, qual debitore ceduto, in data 23.12.2009. In data 5 agosto 2010 veniva aperta nei confronti della cessionaria (Omissis) la procedura di amministrazione straordinaria, e in data 11 agosto 2010 ne veniva dichiarata l'insolvenza. Il 9 febbraio 2012 il commissario della (Omissis) intimava all'Agenzia di non procedere ad alcun pagamento nei confronti del cessionario, dichiarando di non volere subentrare nel rapporto di specie (contratto di cessione). Beta proponeva citazione in giudizio davanti al Tribunale di Milano, giudizio poi non riassunto come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Roma inerente al periodo in cui doveva essere promossa la riassunzione medesima. Il 18 novembre 2013 Beta presentava istanza di rimborso, che l'Agenzia riscontrava con nota del 21 novembre 2013, nella quale veniva detto che il relativo procedimento era da intendersi sospeso a cagione dell'indeterminatezza del soggetto legittimato alla riscossione, precisando che l'Ufficio si sarebbe attenuto alle determinazioni dell'Autorità giudiziaria (evidenziando come in data 19 novembre 2012 era stato chiesto al giudice delegato dell'amministrazione straordinaria l'accertamento del diritto all'erogazione), ed inoltre che l'erogazione del credito era comunque subordinata al preventivo parere della commissione interna della Direzione regionale, che sarebbe intervenuto solo a seguito appunto dell'individuazione del soggetto legittimato. Beta proponeva così ricorso contro il suddetto atto, e la CTP ne dichiarava l'inammissibilità. La CTR, adita in sede d'appello da Beta (con appello incidentale anche dell'ufficio), condividendo la decisione di primo grado in ordine alla qualificazione della sopra riportata nota, oggetto dell'impugnazione, qual autentico "rifiuto", disattendeva la ricostruzione del primo giudice in ordine alla fondatezza del rifiuto stesso in base alle disposizioni di cui agli artt. 1264 e 1189 c.c.. A parere dei giudici d'appello il pagamento del credito risulterebbe ampiamente liberatorio almeno fino all'esecutività di una "sentenza civile" che pronunciasse l'inefficacia della cessione. Semmai, ogni questione successiva a tale pronuncia avrebbe giustificato l'azione dell'amministrazione straordinaria nei riguardi del cessionario accipiens. Da tanto, dunque, la CTR traeva l'accoglimento del gravame e l'accertamento del diritto della società al rimborso in oggetto.

2. L'Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, e Beta resiste con controricorso, mentre l'amministrazione straordinaria, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 4 gennaio 2018 a mani del commissario straordinario e in data 28 novembre 2017 presso il difensore domiciliatario, è rimasta intimata. L'Agenzia ha successivamente depositato due memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

1. Con il primo motivo l'Agenzia rileva violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Invero a giudizio della difesa erariale la motivazione sarebbe apodittica ed apparente, dal momento che il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare sul punto la sentenza di primo grado, neppure curandosi di motivare quanto da essa stessa rilevato, conciliandolo con la natura di rifiuto, circa la non definitività e temporaneità del provvedimento.

1.2. Il motivo è infondato. Intanto, come emerge tanto dalla sentenza (dove si dà atto che il "profilo di inammissibilità" viene "riproposto") quanto dallo stesso ricorso ("riproponendo le eccezioni attinenti all' inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per assenza di

atto impugnabile"), nonché dal brano delle controdeduzioni in appello riportato dall'Agenzia, quest'ultima si limitava a ribadire un profilo proposto in primo grado, non curandosi di criticare la sentenza sul punto ma solo riproponendo difese già spese. Ciò precisato il ragionamento del giudice d'appello si coglie pienamente laddove valuta la nota dell'Agenzia come un autentico rifiuto di rimborso, pur se temporaneo, e come tale impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g. Dunque, a fronte di un appello incidentale come sopra delineato, il ragionamento è chiaramente comprensibile, anche tramite il rinvio *ab relationem*, e la motivazione si sottrae alla critica di mera apparenza e di conseguente impossibilità di ricostruire il ragionamento del giudice, se non a mezzo di integrazioni o illazioni.

2. Col secondo motivo l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Per la difesa erariale, infatti, affinché l'atto possa essere qualificato come rifiuto occorre l'individuazione del soggetto legittimato e la valutazione circa la (non) spettanza del credito, condizioni nella specie espressamente non ricorrenti. L'aver quindi accertato il credito sarebbe altresì ultroneo, e al più il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre il proseguimento dell'istruttoria.

2.1. Anche tale motivo è infondato. Per trarre conclusività dalla difesa, va osservato come con la stessa si sostenga la non equiparabilità fra sospensione e rifiuto, e del resto come - ove si sostenesse l'impugnabilità anche in caso di mera sospensione - all'accoglimento dovrebbe conseguire una pronuncia con cui si disponga solo la prosecuzione dell'istruttoria.

In realtà, una sospensione, nella specie subordinata ad una pronuncia giudiziale il cui processo neppure pende, oltre che ad un'istanza extra ordinem al giudice delegato - sospensione per di più disposta senza neppure aver esaminato il merito della spettanza - è del tutto comparabile ad un differimento sine die, e la giurisprudenza di questa Corte insegna che siffatta sospensione deve essere equiparata ad un rifiuto di rimborso.

"In tema di contenzioso tributario, la comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l'esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile o ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. i, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, o, comunque, ai sensi del citato art. 19, atteso che la tassatività dell'elencazione ivi contenuta deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici". (Cass. 13/07/2023, n. 20051; conf. Cass. n. 13548/2015; Cass. n. 5723/2016).

Siffatto principio trova riscontro inequivoco anche nella pronuncia Cass. Sez. U. 21/02/2019, n. 5194, che equipara all'atto amministrativo di diniego quello che comunque comporti un arresto procedimentale, cosa accaduta pacificamente nella specie. A tutto ciò deve aggiungersi che, come si vedrà, nelle more dei paventati, possibili ma non provati giudizi, l'efficacia del trasferimento del diritto di credito risulta pienamente efficace.

Nè il motivo, rubricato sotto il profilo della violazione di legge, può essere letto, pur nella sua non chiarissima formulazione, come denunciante un'omessa pronuncia in punto di accertamento del credito, non solo perché si tratta di un profilo non esplicitato e adeguatamente illustrato in violazione del disposto di cui all'art. 366 c.p.c., ma risultando sul punto l'implicita pronuncia attraverso la decisione sul merito, che presuppone la sussistenza del credito (del resto invero sulla cui eventuale insussistenza nessuna difesa viene spesa), né emerge sotto tal profilo una denuncia di difetto di motivazione e ciò inoltre, si ripete, a fronte di un provvedimento che deve essere qualificato come rifiuto.

In definitiva può affermarsi il seguente principio di diritto. Il provvedimento qualificato dall'amministrazione finanziaria come sospensivo del procedimento instaurato con istanza di rimborso

deve essere equiparato ad un rigetto dell'istanza stessa, direttamente impugnabile dal contribuente, ove attraverso lo stesso l'amministrazione si rifiuti di procedere all'accertamento del credito e ne differisca indefinitamente l'esecuzione.

3. Col terzo motivo la difesa erariale eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Essa, infatti, evidenzia di aver ribadito un'eccezione attinente al fatto che il procedimento di rimborso era stato attivato a mezzo della dichiarazione UNICO da parte della (Omissis), sicché l'istanza relativa non poteva essere attivata dall'Beta, con conseguente sua carenza di legittimazione al riguardo. Volendo poi ritenere l'ammissibilità sotto tal profilo, attenendo la stessa a crediti dell'anno d'imposta 2004, l'istanza sarebbe stata presentata oltre il previsto termine decadenziale. Orbene su tali eccezioni la CTR avrebbe omesso ogni pronuncia.

3.1. Il motivo è infondato, poiché anzitutto non si tratta di domande od eccezioni in senso stretto, ma di mere difese, rispetto alle quali non si può dedurre la violazione del principio espresso dall'art. 112 c.p.c., circa l'omissione della decisione. In ogni caso nella specie si trattava senz'altro di un procedimento instaurato da (Omissis), cedente, laddove il provvedimento di (come visto sostanziale) rifiuto, di cui alla nota impugnata, era stato emesso successivamente alla cessione del credito stesso ad Beta e nei riguardi di quest'ultima, circostanza pacifica e sulla quale la CTR non era chiamata a statuire alcunché.

Peraltro, nulla impedisce al cessionario di agire per il credito a fronte di un sostanziale rifiuto dell'amministrazione debitrice, unico limite essendo dalle norme identificato nell'avvenuta emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'amministrazione in favore del cedente anteriormente alla cessione stessa (cfr., D.M. n. 394 del 1997, art. 1, per il quale si veda infra), circostanza che non ricorre nella specie.

4. Col quarto ed ultimo mezzo l'Agenzia eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 1189 e 1264 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. A parere dell'Agenzia erroneamente il giudice d'appello avrebbe ritenuto l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, alla fattispecie, dal momento che la disposizione in esame si riferirebbe solo al caso del debitore non a conoscenza dell'avvenuta cessione. Ad avviso della difesa erariale invece la disposizione esprimerebbe il principio per cui il debitore ceduto può legittimamente rifiutare l'adempimento al cessionario che abbia proceduto alla notifica, ove sia a conoscenza dell'esistenza di una seria controversia tra quest'ultimo ed il cedente. In altri termini il debitore ceduto, rispetto ad un negozio di cessione che potrebbe essere inesistente, invalido od inefficace, potrebbe difendersi dal rischio di pagare due volte non pagando al cessionario. Altrettanto avrebbe errato la CTR nel ritenere l'inapplicabilità alla specie dell'art. 1189 c.c., dettato in tema di pagamento al creditore apparente.

Infatti, la disposizione presupporrebbe, per garantire l'effetto liberatorio in capo al debitore, il concorrere dei requisiti dell'apparenza e della buona fede del solvens. Orbene, avendo nella specie l'Agenzia ricevuto notizia formale di un giudizio avente ad oggetto la cessione, in presenza di fatti idonei a creare grave incertezza circa la validità dell'atto di cessione stesso, la ricorrente non avrebbe potuto invocare il disposto della norma in esame in caso di pagamento al cessionario.

4.1. Anche il motivo in esame è infondato.

Premesso che nella fattispecie non si assume la violazione della disciplina speciale della cessione dei crediti fiscali (in effetti recata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis, che richiama a sua volta il R.D. n. 2440 del 1923, e specificata dal D.M. 30 settembre 1997, n. 384, che in particolare sancisce la forma della cessione, nonché l'inefficacia della stessa ove avente ad oggetto i soli interessi, o sia già ordinato il pagamento del credito al momento della cessione o vi siano altri debiti a ruolo del cessionario, art. 1 D.M. cit., e detta l'obbligo di notifica all'amministrazione ceduta ed all'Agente della riscossione, questioni non rilevanti nella presente causa), il richiamo del disposto di cui all'art. 1189 c.c., è improprio, dal momento che qui non si tratta di opporre un pagamento avvenuto a mani del creditore

apparente, cioè di colui che appare legittimato, ma di rifiutare il pagamento a mani di un creditore effettivo, in quanto legittimato da un atto pubblico di cessione regolarmente notificato al debitore. E in proposito deve dirsi che la conoscenza dell'avvenuta cessione si pone come fatto impeditivo della efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente, proprio in considerazione del fatto che il pagamento al cessionario costituisce senza meno fenomeno distinto da quello del pagamento al creditore apparente, costituendo esso infatti pagamento al creditore effettivo, salva l'ipotesi di totale inefficacia originaria dell'atto di cessione. Quanto poi all'allegazione per cui il debitore potrebbe rifiutare l'adempimento per questioni inerenti alla validità od efficacia del contratto di cessione, deve affermarsi che il debitore ceduto può certamente opporre al cessionario la nullità o l'inesistenza del contratto di cessione, così come la sua simulazione assoluta (purché esternata al ceduto). Infatti, sussiste in capo al ceduto un onere di accertare l'efficacia della cessione, proprio perché l'inefficacia determina l'assenza di legittimazione stessa in capo al cessionario, dovendosi peraltro ritenere il relativo ambito di controllo ben più limitato di quello che riguarda la parte contrattuale (per la quale si applica la più rigorosa regola di cui all'art. 1338 c.c.).

Al contrario, non possono essere rilevate e quindi eccepite quelle situazioni che non determinano inefficacia originaria del contratto di cessione, come nei casi dell'annullabilità e della revocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.. In particolare, in tale ultimo caso, che in assenza di contestazione circa la validità dell'atto, è l'unico che si possa prendere in esame nella presente fattispecie, l'inefficacia non potrebbe che discendere dal passaggio in giudicato della relativa pronuncia di revoca, di natura costitutiva. Invero. La cessione di credito infatti produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell'art. 1264 c.c., sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell'azione revocatoria dell'atto di cessione, così non comporta l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente. (Cass. 25/01/2012, n. 1012). In proposito, per quanto concerne la fattispecie che ne occupa, va sottolineato come da un lato la motivazione dell'intimazione formulata dall'amministratore straordinario all'Agenzia, come da quest'ultima riportata, allude addirittura ad una volontà di mancato subentro nella cessione, a fronte di un contratto concluso ben prima della declaratoria d'insolvenza e con effetto traslativo immediato, per cui il potere previsto dalla L. Fall., art. 72, inerente infatti ai rapporti pendenti, difettava dei relativi presupposti; dall'altro la controversia che era insorta fra Beta e la (Omissis) in a.s. (e l'Agenzia come debitore ceduto), introdotta dalla prima per l'accertamento del diritto di credito a seguito dell'iniziativa dell'amministratore nei confronti dell'Agenzia, sopra descritto, risulta da quanto in atti non riassunta nel termine e dunque estinta ai sensi dell'art. 307 c.p.c., col che viene meno anche in astratto ogni ipotetica pregiudizialità con quel giudizio.

Può dunque nella specie affermarsi il seguente principio di diritto.

In ipotesi di cessione di credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima, quale debitore ceduto, può eccepire al cessionario non solo le eccezioni inerenti all'esistenza o alla validità del rapporto in base al quale è sorto il credito ceduto, ma altresì quei fatti che incidano ab origine sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario. La stessa, pertanto, non può eccepire quei vizi che non determinano l'originaria inefficacia né la revocabilità del rapporto di cessione, come nelle ipotesi di atti astrattamente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c., o della L. Fall., artt. 65 e segg. (ora artt. 165 segg. CCII), in quanto in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in assenza della quale quindi permane la piena legittimazione del cessionario a chiedere l'adempimento al debitore ceduto.

5. In conclusione il ricorso merita rejezione, con aggravio di spese in capo alla ricorrente ed in favore della controricorrente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in Euro 29.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dell'onorario, ed oltre ad i.v.a. e c.p.a., se dovute, ed esborsi per Euro 200,00.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2023

* * *

IL CASO

Con atto di cessione in data 17 dicembre 2009 Alfa cedeva il credito d'imposta Ires a Beta che provvedeva poi a notificare l'atto di cessione all'Agenzia delle Entrate. Successivamente, Alfa veniva assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, ed il Commissario Straordinario comunicava all'Agenzia delle Entrate di non provvedere al pagamento del credito ceduto non intendendo subentrare nel contratto di cessione. Beta presentava istanza di pagamento del credito ceduto. L'Agenzia delle Entrate rigettava l'istanza comunicando che il pagamento del credito era sospeso non essendo certo chi fosse il soggetto legittimato all'incasso, dunque in ipotesi di pagamento lo stesso non avrebbe avuto efficacia liberatoria. Beta proponeva quindi ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che ne dichiarava l'inammissibilità. Veniva quindi proposto appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale, che, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l'appello affermando che il pagamento del credito era ampiamente liberatorio almeno fino all'esecutività di una "sentenza civile" che pronunciasse l'inefficacia della cessione. Il Giudice ad quem dichiarava ed accertava quindi il diritto di Beta al rimborso del credito al tempo ceduto.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia del Giudice Regionale innanzi alla Corte di Cassazione, facendo valere quattro motivi di ricorso. Beta si costituisce in giudizio con controricorso, mentre il Commissario Straordinario di Alfa resta contumace.

In particolare, e per quanto qui interessa, l'Agenzia della Entrate lamentava "la violazione e falsa applicazione degli artt. 1189 e 1264 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Secondo la difesa erariale, l'Agenzia delle Entrate aveva ricevuto notizia di fatti idonei a creare grave incertezza circa la validità dell'atto di cessione, e legittimamente poteva rifiutare l'adempimento al cessionario. In altri termini il debitore ceduto, rispetto ad un negozio di cessione che potrebbe essere inesistente, invalido od inefficace, potrebbe difendersi dal rischio di pagare due volte non pagando al cessionario.

La Corte ha dichiarato infondati i motivi di ricorso, affermando che "in ipotesi di cessione di credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima, quale debitore ceduto, può eccepire al cessionario non solo le eccezioni inerenti all'esistenza o alla validità del rapporto in base al quale è sorto il credito ceduto, ma altresì quei fatti che incidano ab origine sull'efficacia del contratto di cessione, in

quanto inerenti alla legittimazione del cessionario. La stessa, pertanto, non può eccepire quei vizi che non determinano l'originaria inefficacia né la revocabilità del rapporto di cessione, come nelle ipotesi di atti astrattamente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c., o della L. Fall., artt. 65 e segg. (ora artt. 165 segg. CCII), in quanto in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in assenza della quale quindi permane la piena legittimazione del cessionario a chiedere l'adempimento al debitore ceduto”.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, relativamente a quei fatti o atti che non riguardino la originaria inefficacia dell'atto di cessione, fintantoché non sussiste una pronuncia giurisdizionale definitiva di accertamento di tale inefficacia, il debitore ceduto è tenuto a procedere al pagamento in favore del cessionario con effetto liberatorio.

La Corte, rigettato il ricorso condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

COMMENTO

La pronuncia in commento si occupa di un tema di ampio respiro in materia di cessione dei crediti, ossia il regime delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto per neutralizzare la richiesta di pagamento da parte del cessionario, onde evitare di effettuare un pagamento non dovuto ovvero non liberatorio.

La cessione del credito è l'istituto giuridico che consente al creditore (cedente) di trasferire il suo diritto ad un altro soggetto (cessionario), verso il quale è tenuto il debitore (ceduto), determinando così una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio¹².

E' un meccanismo che opera mediante la sussistenza di un contratto di cessione tra il cedente e il cessionario che non necessita del consenso del debitore ceduto. Secondo l'impostazione prevalente, infatti, la cessione del credito ha una struttura bilaterale e la notificazione o l'accettazione del debitore ex 1264 c.c. non sono elementi costitutivi dell'operazione de qua, bensì hanno la mera funzione di precludere la produzione dell'effetto liberatorio allorché il pagamento venga effettuato al cedente e non al cessionario (nuovo creditore). La suddetta impostazione si pone in linea con l'orientamento tradizionale secondo il quale le modificazioni del lato attivo dell'obbligazione tendenzialmente non necessitano del consenso del debitore, contrariamente alle modificazioni concernenti la posizione passiva, ove per il creditore non è indifferente la persona del debitore (si pensi alla questione relativa alla solvibilità e alla capienza patrimoniale del nuovo debitore).

La cessione del credito comporta una modifica dei soggetti dell'obbligazione attraverso una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere. Pertanto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione. Conseguentemente, non può in

¹² Accanto alla dottrina prevalente (BAVETTA, in *Dir. Fall.*, 1995, I, 588 ss.; BIANCA, *Diritto civile*, IV, *l'obbligazione*, Milano, 1990, 586; PERLINGIERI, *Della cessione dei crediti*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 1982, 19), che considera la cessione del credito quale contratto a sé stante a causa variabile, si segnala anche la posizione di chi (GALGANO, *Le obbligazioni e i contratti*, II, *Diritto civile e commerciale*, II-1, 1993, 104) definisce la cessione del credito come l'oggetto di un contratto traslativo di diritti. Pur ritenendo di dover aderire alla posizione prevalente, occorre anche sottolineare come, in realtà, si tratti di distinzioni che non sembra possano assumere una decisiva rilevanza concreta. Infatti, aderendo alla tesi prevalente, gli artt. 1260 e ss. c.c. dovrebbero intendersi quali norme specifiche regolanti l'accordo di cessione. Seguendo la posizione minoritaria, invece, occorrerebbe intendere gli artt. 1260 e ss. c.c. quali norme contenenti la disciplina di alcuni degli effetti derivanti dal contratto avente ad oggetto la cessione. E' tuttavia evidente che, in entrambi i casi, la disciplina di riferimento è comunque quella speciale di cui agli artt. 1260 ss. c.c., oltre a quella dettata per le obbligazioni, i contratti e per il tipo contrattuale che, ora per la causa, ora per il titolo, possa assumere rilevanza nel caso specifico.

alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a seguito della cessione, a cui non ha partecipato. Ed infatti non è necessario, ai fini dell'attuazione del passaggio del credito, che il debitore presti il suo consenso, essendo per il debitore indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all'uno o all'altro.

Il ruolo dell'accettazione, la sua natura, e la sua struttura hanno aperto la strada ad ampi dibattiti¹³, sebbene oggi la giurisprudenza è costante nel fornire una determinata ricostruzione di essa che, al pari della notificazione, è collegata alla cessione del credito ma collocata al di fuori della sua struttura¹⁴.

Secondo la giurisprudenza¹⁵, la notificazione e l'accettazione hanno la medesima valenza giuridica, ossia quella di informare il debitore, estraneo al rapporto di cessione, del mutamento del titolare del credito e quindi del soggetto cui spetta la pretesa di ricevere l'adempimento. La differenza è che di regola la notificazione utilizza un'intermediazione nella persona di un ufficiale giudiziario mentre l'accettazione è pronunciata personalmente dall'accettante. In ogni caso, gli atti contemplati nell'art. 1264, primo comma, c.c., sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario.

Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda.

Nell'ambito delle eccezioni legate al titolo, rientrano, infatti, quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto da cui è sorto il credito ceduto¹⁶. Si tratta delle eccezioni di nullità (per contrarietà a norma

¹³ Come è noto, al riguardo, è dubbio se l'accettazione del debitore configuri una dichiarazione di scienza, un riconoscimento di debito o una presa di conoscenza dell'avvenuta cessione. Altrettanto note sono le ricadute pratiche delle diverse qualificazioni proposte, diversamente graduate a seconda della soluzione prescelta. Mentre la presa d'atto del terzo indifferente non comporterebbe altra conseguenza che l'efficacia della cessione nei confronti del debitore e, sussistendo la data certa, dei terzi, ai sensi degli artt. 1264, 1265 e delle altre previsioni che contemplano l'accettazione della cessione, il riconoscimento del debito produrrebbe anche l'astrazione processuale e, cioè, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essendo il cessionario esentato dalla prova del diritto vantato e ricadendo sul debitore l'onere di provare, eventualmente, l'invalidità del titolo.

¹⁴ BIANCA, *L'obbligazione, Diritto civile*, Milano, 1985; così anche DONATI, *Causalità e astrattezza nella delegazione*, Padova, 1975; DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, cit.: "Ora, che la dichiarazione di accettazione contenga un riconoscimento di debito a me pare assunto senz'altro condivisibile (...): con l'accettazione, il debitore "conferma" la cessione, la riconosce, dunque, come avvenuta nei propri confronti e quindi riconosce la propria posizione debitoria verso l'acquirente e per ciò stesso, ancora prima, l'esistenza del credito in capo all'alienante avanti il concludersi del negozio dispositivo (...)". Per la giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 27 gennaio 1994, in Riv. it. leasing, 1994, 865: "Nella cessione dei crediti d'impresa l'espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell'operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell'esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non effettuate consegne di merce". Secondo altro orientamento il consenso del debitore ha natura di dichiarazione di scienza, di presa d'atto della cessione, che attiene esclusivamente all'opponibilità del negozio al debitore medesimo, cfr. BRECCIA, *Le obbligazioni, Trattato dir. civ. a cura di Iudica - Zatti*, Milano, 1991; in tal senso in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2010, n. 21599, in CED Cassazione, 2010; Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2156, in Rep. Foro It., 1998.

¹⁵ Cfr. Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664, in Notariato, 2009, 30: "in tema di cessione del credito da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza ex 1176 è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione e non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere"; Cass. civ., 6 agosto 1999, n. 8485, in Giust. civ. Mass., 1999, 1781: "è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito - una mera dichiarazione di scienza - che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di inceditibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito".

¹⁶ Al riguardo, BIANCA, *Diritto civile, IV, l'obbligazione*, Milano, 1993, 602, per il quale il debitore può far valere nei confronti del cessionario "le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito"; PANUCCIO, *La cessione volontaria dei*

imperativa, mancanza di un elemento essenziale del contratto, indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ...) e di annullabilità (per difetto di capacità o vizi del consenso) del contratto da cui nasce il rapporto obbligatorio¹⁷.

Il debitore ceduto, inoltre, può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio. Può eccepire, quindi, accanto all'intervenuto pagamento (o ad un pagamento parziale), e alla prescrizione del diritto di credito, anche le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento. Sono, pertanto, opponibili le eccezioni derivanti: da accordi conclusi fra cedente e ceduto, da novazione del rapporto originario, da compensazione del debito con un controcredito vantato dal ceduto verso il cedente, da remissione, da dichiarazioni liberatorie rese dal cedente al debitore ceduto, da confusione, da impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, da risoluzione consensuale del contratto originario.

Detti eventi risultano opponibili al cessionario, anche se intervenuti dopo la conclusione della cessione, purché siano sorti anteriormente all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla conoscenza certa da parte del ceduto¹⁸.

Così, successivamente a tali momenti, la risoluzione consensuale del contratto, da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario. Infatti, proprio in relazione alla pretesa opponibilità, da parte del ceduto, della risoluzione consensuale del contratto da cui il credito ha avuto origine, si è affermato che, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza¹⁹.

Coerentemente, deve escludersi la possibilità di opporre al cessionario ogni altra modifica del contratto convenuta fra cedente e debitore ceduto dopo la cessione: il cedente perde la disponibilità del diritto che è stato trasferito, circostanza che, peraltro, non può essere ignorata dal ceduto a conoscenza della cessione.

In linea con i principi sopra esposti, si pone la disciplina legale relativa all'eccezione di compensazione (art. 1248 c.c.). In base a tale disposizione, infatti, il debitore ceduto non può opporre al cessionario la

crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, 58, per il quale il debitore ceduto può opporre al cessionario le "eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito" e, pertanto, quelle relative a inesistenza, nullità o annullabilità del contratto che ha originato il credito; MARZIALE, *Commento all'art. 1260 c.c.*, in *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di Ruperto, Milano, 2005, 569, che, fra le eccezioni relative al titolo sul quale il credito si fonda, indica quelle "inerenti alla validità del titolo stesso".

¹⁷ Cfr., in tal senso, PITTALIS, *La cessione del credito*, in *Le obbligazioni*, a cura di Franzoni, Torino, 2004, 648, secondo il quale, fra le eccezioni opponibili al cessionario, si annoverano "quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto da cui è derivato il credito ceduto (nullità-annullabilità)"; BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, 798, che, nell'ambito delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto, evidenzia l'eccezione di annullabilità. In giurisprudenza si segnala Cass., 05.02.1988, n. 1257, che, fra le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, indica, nell'ambito delle eccezioni dirette contro la validità dell'originario rapporto, quelle di nullità e di annullabilità. Accanto alle eccezioni di nullità e di annullabilità sembra sia da annoverarsi, quale eccezione opponibile dal debitore ceduto al cessionario, anche quella di rescissione del contratto per lesione o per avvenuta conclusione in stato di pericolo.

¹⁸ Si tratta dei tre momenti temporali in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 1264 c.c., si producono gli effetti della cessione riguardo al debitore ceduto. In dottrina si segnala, BIANCA, *Diritto civile*, cit., 603; PITTALIS, *La cessione del credito*, cit., 649; MARZIALE, *Commento all'art. 1260 c.c.*, cit., 570. In giurisprudenza si segnalano, in relazione ai fatti incidenti su entità, esigibilità o estinzione del credito, Cass., 27.01.2003, n. 1145; T.A.R. Lazio, 05 dicembre 2001, n. 10730; in relazione ai fatti modificativi ed estintivi in genere, Cass., 17 gennaio 2001, n. 575, in *CED Cassazione* 2001; Cass., 06 agosto 1999, n. 8485, in *CED Cassazione* 1999; cfr., inoltre, Trib. Genova, 29 novembre 1996, in *Gius.*, 1997, 1025.

¹⁹ Così, Cass., 10 maggio 2005, n. 9761, in *CED Cassazione* 2005; Cass., 25 febbraio 2005, n. 4078, in *CED Cassazione* 2005; Cass., 27 gennaio 2003, n. 1145, in *CED Cassazione* 2003; App. Milano, 29 marzo 1988, in *Riv. It. Leasing*, 1989, 642.

compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione. In ogni caso, qualora il debitore abbia rinunciato implicitamente a far valere il suo diritto accettando la cessione in maniera pura e semplice, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente²⁰.

Per quanto riguarda le eccezioni fondate sull'esecuzione del contratto, quali quelle di inesatto adempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta, parrebbe affermarsi il principio per cui il debitore non può subire pregiudizi per effetto della cessione del credito. A tale conclusione si potrebbe giungere considerando che i fatti che possono originare le eccezioni fondate sull'esecuzione del contratto prescindono dalla volontà del ceduto che, in tal caso, non può subire alcun pregiudizio derivante dalla cessione del credito.

E' appunto in tale contesto che si inserisce la pronuncia in commento, laddove la Suprema Corte, a fronte del rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di pagare al cessionario il credito ceduto sull'assunto di essere venuta a conoscenza di fatti che potrebbero determinare l'inefficacia della cessione, ha precisato che (i) qualora tali fatti dovessero essere successivi alla cessione, il debitore ceduto è tenuto al pagamento del credito salvo che non intervenga un pronuncia passata in giudicato che accerti l'inefficacia della cessione (ii) se antecedenti alla cessione possono ben essere opposti al cessionario per scongiurare un pagamento non liberatorio.

La Corte ha così ribadito il principio di diritto secondo cui in ipotesi di cessione di credito il debitore ceduto, può eccepire al cessionario non solo le eccezioni inerenti all'esistenza o alla validità del rapporto in base al quale è sorto il credito ceduto, ma altresì quei fatti che incidano ab origine sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario. Non può eccepire quei vizi che non determinano l'originaria inefficacia né la revocabilità del rapporto di cessione, come nelle ipotesi di atti astrattamente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c., o della L. Fall., artt. 65 e segg. (ora artt. 165 segg. CCII), in quanto in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in assenza della quale quindi permane la piena legittimazione del cessionario a chiedere l'adempimento al debitore ceduto²¹.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

²⁰ Cfr. Tribunale di Mantova, 20 settembre 2010, reperibile su www.ilcaso.it: "In tema di eccezioni opponibili al cessionario del credito dal debitore ceduto, questi può opporre in compensazione al primo un credito da inadempimento contrattuale vantato nei confronti del cedente esclusivamente qualora risulti provato che l'inadempimento del cedente sia anteriore alla notifica della cessione del credito al debitore e questi non abbia espressamente accettato la cessione, circostanza, questa, che precluderebbe di opporre la compensazione anche per un credito maturato prima della cessione. (Nel caso di specie, il credito relativo ad un appalto è stato ceduto alla subappaltatrice, alla quale l'ente comunale debitore, richiesto del pagamento, ha opposto in compensazione un contro-credito da inadempimento contrattuale costituito dalle spese sostenute dal comune per il completamento dell'opera. In ipotesi di cessione di un credito pro solvendo, il creditore cessionario diviene titolare di due crediti concorrenti, l'uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto; in tale ipotesi, non è pertanto possibile parlare di una obbligazione solidale, trattandosi invece di due distinte obbligazioni, ciascuna avente una propria autonoma causa e un'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che l'obbligazione originaria è destinata ad estinguersi con la riscossione del credito dal debitore ceduto").

²¹ Cfr. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28093, in CED Cassazione 2021: "Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio";